SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 febbraio 2000, n. **28.**

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1999, n. **545.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna . . . . Pag. 14

Ministero delle finanze

DECRETO 31 gennaio 2000, n. **29.**

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 . . . . Pag. 21

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2000.

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 . . . . Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 9 febbraio 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione . . . . Pag. 30

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 15 febbraio 2000.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale n. 295 del 7 dicembre 1999 concernente: «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi ordinarie e sperimentali per l'anno scolastico 1999-2000. Materie oggetto della seconda prova scritta. Materie affidate ai commissari esterni alle commissioni» . . . Pag. 31

Ministero delle finanze

DECRETO 12 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. avv. Natale D'Amico, dott. Alfiero Grandi e on. avv. Armando Veneto . . . Pag. 32

DECRETO 21 gennaio 2000.

Modificazioni di attribuzioni delegate dal Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Alfiero Grandi . . . Pag. 33

DECRETO 27 gennaio 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La carta più alta» . . . Pag. 34

DECRETO 7 febbraio 2000.

Entrata in vigore della nuova organizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale . . . Pag. 35

DECRETO 10 febbraio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per i mesi di novembre e dicembre 1999 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Pag. 35

DECRETO 11 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari soppressi di Roma . . . Pag. 42

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 1° febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» di Torino e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 42

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Lampara» società cooperativa a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 43

DECRETO 17 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Fiamme gialle San Matteo - S.r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 43

DECRETO 18 gennaio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Teatro della tempesta», in Cosenza . . . Pag. 44

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Cicolano» a.r.l., in Girgenti . . . Pag. 44

DECRETO 3 febbraio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . Pag. 45

Ministero della sanità

DECRETO 26 novembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Humalog» - insulina lispro. (Decreto U.A.C./C. n. 86/1999) . . . Pag. 45

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Val di Meti» in comune di Apecchio . . . Pag. 46

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sparea» in comune di Luserna San Giovanni . . . Pag. 47

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sattai» in comune di Guspini . . . Pag. 48

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte di Valle d'Oro» in comune di Crodo . . . Pag. 48

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Orianna» in comune di Fano . . . Pag. 49

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Siete Fuentes» in comune di Santulussurgiu . . . Pag. 50

DECRETO 18 gennaio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ideos». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 1/2000) . . . Pag. 50

DECRETO 1° febbraio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Colazide», «Naropina», «Oxis Turbohaler», «Ratacand» e «Unimax». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 2/2000) . . . Pag. 51

DECRETO 1° febbraio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ferriprox» deferiprone. (Decreto U.A.C./C. n. 95/2000) . . . Pag. 51

DECRETO 3 febbraio 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Rixil». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 105/2000) . . . . Pag. 52

DECRETO 3 febbraio 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Tareg». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 106/2000) . . . . Pag. 53

DECRETO 8 febbraio 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Valpression». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 107/2000) . . . . Pag. 54

DECRETO 8 febbraio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Synagis» - palivizumab. (Decreto U.A.C./C. n. 96/2000) . . . . Pag. 54

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 27 gennaio 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca . . . . Pag. 56

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 8 febbraio 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel registro delle varietà dei prodotti sementieri . . . . Pag. 56

DECRETO 8 febbraio 2000.

Iscrizione di talune varietà di mais nel registro delle varietà dei prodotti sementieri . . . . Pag. 57

Ministero dell'ambiente

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato . . . . Pag. 58

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi. Pag. 60

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000.

Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, comma 6, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 342/1999) . . . . Pag. 62

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000.

Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999). . Pag. 63

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000.

Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999) . . . . Pag. 63

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della Skandia Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1429). . . . . Pag. 65

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale dell'AdriaVita S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1430) . . . . Pag. 66

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 31 gennaio 2000.

Ente autonomo del Flumendosa: Approvazione progetto «esecutivo» 3º lotto dei lavori: «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi». (Ordinanza n. 175) . . . . Pag. 66

Regione Liguria

DECRETO 31 gennaio 2000.

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita, in ulteriori formati, dell'acqua minerale prodotta dalla ditta Acqua minerale di Calizzano S.p.a., in Calizzano . . . . Pag. 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Comunicato di rettifica relativo all'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. Pag. 70

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Beirut il 7 novembre 1997 . . . . Pag. 70

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 21 febbraio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 70

Ministro della difesa:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili nei comuni di Caltanissetta e Montevarchi Pag. 71

Annullamento di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bosa. . . . . Pag. 71

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Opera nazionale per i caduti senza croce», in Roma. Pag. 71

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Approvazione del nuovo statuto della fondazione denominata «Scuola superiore per interpreti e traduttori», in Milano . . . . Pag. 71

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini - Previambiente», in Roma . . . . Pag. 71

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betacid» . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolistam» . . . . Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miflonide» . . . . . . Pag. 74

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo/clortalidone». Pag. 76

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Variazione della ragione sociale della società «I.C. - International Consulting S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 78

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto direttoriale del Ministero delle finanze 26 novembre 1999 recante: «Riorganizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000) . . . . Pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione contenente «Tabelle dei codici» e «Istruzioni per la compilazione» delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

00A1796

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 febbraio 2000, n. **28.**

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum.*

Art. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva)

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali

con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 3.

(Messaggi politici autogestiti)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati «messaggi».

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi

precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 4.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonchè tra quelli in esse non rappresentati purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la con-

cessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera *c)*, sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da *b)* a *g)* del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusiva-

mente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto».

Art. 6.

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10.

(Provvedimenti e sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate

dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente

dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 11.

(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4197):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) il 23 agosto 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 settembre 1999, con pareri delle commissioni 2ª, 8ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 settembre 1999; 5, 6 e 7 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 12, 13, 14, 19 e 20 ottobre 1999 e approvato il 21 ottobre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6483):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 ottobre 1999, con pareri delle commissioni II, V, VII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 10, 16, 24 e 30 novembre 1999; 1º, 2, 9, 10, 14, 15 e 16 dicembre 1999; 19, 24 e 25 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 2000 (atto n. 6483/*A* - relatore on. MASSA).

Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2000; 1º e 2 febbraio 2000 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4197/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 febbraio 2000, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 8ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8, 9 e 10 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 15, 16 e 17 febbraio 2000 e approvato il 18 febbraio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è il seguente:

«13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di Governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inandempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenze permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), è il seguente:

«5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni».

Nota all'art. 6:

— L'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), è il seguente:

«2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi».

Nota all'art. 10:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale.

Nota all'art. 11:

— L'art. 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), è il seguente:

«Art. 13 *(Collegio regionale di garanzia elettorale)*. — 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro

che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 13:

— Gli articoli 1 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), sono i seguenti:

«Art. 1 *(Accesso ai mezzi di informazione)*. — 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la competenza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.

4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.

5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

5-*bis*. La disciplina del presente articolo si applica alle selezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate».

«Art. 8 *(Obblighi di comunicazione)*. — 1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle camere nonché al collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'art. 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti».

00G0066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1999, n. **545.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997» ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato *C*;

Visto l'articolo 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli da 49 a 53 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, che ha istituito il titolo professionale di pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 25 marzo 1971;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979, che ha istituito, tra l'altro, il titolo professionale di timoniere per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 31 agosto 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, recante norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sullo svolgimento degli esami e la

composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 91/672/CEE, relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «autorità competente», i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia, individuati quali sedi di esame per il conseguimento dei titoli professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel settore della navigazione interna;

b) «conduttore di navi», la persona che assume il comando per la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione europea e che è responsabile della navigazione a bordo;

c) «membro del personale di coperta», una persona che regolarmente partecipa alla conduzione ed alla tenuta del timone di una nave per la navigazione interna.

Art. 2.
Certificato

1. È istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato «certificato».

2. Il «certificato» è conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1.

3. Il «certificato» è rilasciato dall'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*.

4. Il «certificato» può essere dei seguenti tipi:

a) certificato *A*: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868;

b) certificato *B*: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera *a)*.

5. I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai conduttori delle seguenti navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:

a) dei conduttori di navi per il trasporto di merci di lunghezza inferiore a venti metri;

b) dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano più di dodici persone oltre l'equipaggio;

c) dei conduttori di navi che intendono operare esclusivamente sulle idrovie nazionali italiane in quanto non collegate alla rete navigabile degli altri Stati membri.

2. Ai conduttori di cui al comma 1, lettera *c)*, continuano ad essere rilasciati i titoli professionali nazionali secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.
Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato

1. Per conseguire il «certificato» sia del tipo *A* che del tipo *B*, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) aver compiuto ventuno anni di età. Il «certificato» rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori di navi aventi età inferiore è valido in Italia al compimento degli anni ventuno;

b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;

c) essere fisicamente e mentalmente idoneo; avere adeguata motricità degli arti superiori ed inferiori; non presentare menomazioni tali da diminuire notevolmente la capacità lavorativa o da costituire pericolo per sé e per gli altri, né sintomi manifesti di malattie

psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e il senso cromatico, i requisiti minimi previsti dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

d) aver maturato un'esperienza professionale di almeno quattro anni in qualità di membro di personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali indicate nel capitolo *A* dell'allegato II.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo del medici del Ministero della sanità o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneità.

3. Il titolare del «certificato» che abbia compiuto sessantacinque anni di età, nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorità competente che rilascia il «certificato» annota sullo stesso che il conduttore è risultato idoneo all'esito della visita medica.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera *d)*, deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza è stata acquisita sulle idrovie nazionali.

5. L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera *d)*, può essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale è attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorità competente dello Stato membro.

6. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera *d)*, è ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualità di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima.

7. Gli esami di cui al comma 1, lettera *e)*, sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.

8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.

Art. 5.

Conduzione di navi a mezzo radar

1. Per poter condurre una nave a mezzo radar il conduttore della nave deve aver superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo *B* dell'allegato II.

2. L'idoneità alla conduzione di navi a mezzo radar è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul «certificato».

3. Ai fini di cui al comma 1 è valido in Italia anche il diploma conseguito secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.

Art. 6.

Conduzione di navi da passeggeri

1. Può condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo *C* dell'allegato II.

2. L'idoneità alla conduzione di una nave da passeggeri è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul «certificato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 6

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 2, comma 2)

MODELLO DI CERTIFICATO PER LA CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA
(85 mm × 54 mm — Fondo di colore azzurro)

Le caratteristiche fisiche della carta devono essere conformi alle norme ISO 78.10.

CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI
PER LA NAVIGAZIONE INTERNA:
A/B

ITALIA

1. xxxx
2. xxx
3. 01/01/1996 — I-Roma
4. 02/01/1996

6.

– ####

8. AB
9. R, tonnellate, kW, xx
10. 01/01/2061

11.

5. xxx

CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER IL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE
NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

1. Cognome del titolare
2. Nome o nomi
3. Data e luogo di nascita
5. Numero di rilascio
6. Fotografia del titolare
7. Firma del titolare
8. A Tutte le idrovie ad eccezione del Reno
   B Tutte le idrovie ad eccezione di quelle marittime e del Reno

9. — R (Radar)
   — categoria e capacità esclusiva del battello (tonnellate, kW, passeggeri)

10. Data di scadenza

11. Menzioni
    Restrizioni

Modello dell'Unione europea

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *e*)

CONOSCENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA.

Capitolo A

MATERIE PER IL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE

Parte 1: *Certificato di gruppo* A

1. NAVIGAZIONE.

a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne e sulle vie navigabili marittime, in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna) e del regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare, compresi la segnalazione e il sistema di sepalazione delle vie navigabili.

b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne e delle vie navigabili marittime dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

c) Navigazione terrestre, ivi compresi: la determinazione della rotta, le rette di posizione e il punto-nave, stampati e pubblicazioni nautiche, utilizzo delle carte nautiche, aiuti per la navigazione e sistemi di segnalazione, procedure di controllo della bussola, basi delle condizioni delle maree.

2. MANOVRA E CONDUZIONE DELLA NAVE.

a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in ogni condizione.

d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

3. COSTRUZIONE E STABILITÀ DELLA NAVE.

a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (1).

c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità; e loro applicazione pratica in particolare la navigabilità.

e) requisiti supplementari, in particolare attrezzature supplementari, sulle vie navigabili marittime.

4. MACCHINE.

a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

h) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di avaria.

5. CARICO E SCARICO.

a) Utilizzazione delle scale di immersione.

b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

6. CONDOTTA IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI.

a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

d) Primi soccorsi in caso di incidente.

e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

g) Condizioni specifiche per il salvataggio di persone, navi e carico sulle vie navigabili marittime, sopravvivenza in mare.

Parte 2: *Certificato di gruppo* B

1. NAVIGAZIONE.

a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna), compresi la segnalazione e il sistema di segnalazione delle vie navigabili.

b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

c) Determinazione della rotta, stampati e pubblicazioni nautiche, sistemi di segnalazione.

2. MANOVRA E CONDUZIONE DELLA NAVE.

a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in qualsiasi condizione (1).

d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

3. COSTRUZIONE E STABILITÀ DELLA NAVE.

a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che tissa requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità e loro applicazione pratica.

4. MACCHINE.

a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

b) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di guasto.

5. CARICO E SCARICO.

a) Utilizzazione delle scale di immersione.

b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

6. CONDOTTA IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI.

a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

d) Primi soccorsi in caso di incidente.

e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

Capitolo B

MATERIE COMPLEMENTARI OBBLIGATORIE
PER LA CONDUZIONE DI UNA NAVE A MEZZO RADAR

a) Conoscenza della teoria del radar: generalità sulle onde radioelettriche e principi di funzionamento del radar.

b) Attitudine ad utilizzare un impianto radar, interpretazione dell'immagine radar, analisi delle informazioni fornite dall'impianto e conoscenza dei limiti delle informazioni fornite dal radar.

c) Utilizzazione dell'indicatore di velocità di virata.

d) Conoscenza delle norme CEVNI in materia di navigazione a mezzo radar.

Capitolo C

MATERIE COMPLEMENTARI OBBLIGATORIE
PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI

1. Conoscenze sommarie delle prescrizioni tecniche riguardanti la stabilità delle navi passeggeri in caso di avaria, la compartimentazione stagna, il galleggiamento massimo.

2. Primi soccorsi in caso di incidente.

3. Prevenzione degli incendi e dispositivi antincendio.

4. Impiego dei mezzi e del materiale di salvataggio.

5. Misure per la protezione dei passeggeri in generale e in particolare in caso di evacuazione, avaria, collisione, arenamento, incendio, esplosione e altre situazioni di panico.

6. Conoscenza delle consegne di sicurezza (uscite d'emergenza, passerella, uso del timone d'emergenza).

(1) Alla direttiva n. 82/714/CEE è stata data attuazione con decreto del Ministro per il coodinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1988).

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.

— La direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 235 del 17 settembre 1996.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)». L'art. 5 e l'allegato *C* così recitano:

«Art. 5 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato *C* costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2».

«ALLEGATO *C*

(Omissis).

96/50/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

(Omissis)»

— L'art. 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 137, così recita:

«Art. 134 *(Titoli professionali del personale).* — Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a) capitano;

b) capo timoniere;

c) capo barca;

d) conduttore di motoscafi;

e) barcaiolo abilitato.

Per i servi di macchina i titoli professionali sono:

a) macchinista;

b) motorista.

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alla lettera *a), b), d),* del primo comma e *a), b)* del secondo comma, possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti da regolamento.

Il Ministro per i trasporti, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti e le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1949, n. 631, reca: «Approvazione del regolamento per la navigazione interna». Gli articoli da 49 a 53 così recitano:

«Art. 49 *(Capitano).* — Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante;

2) aver compiuto i ventuno anni di età;

3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo;

4) non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio;

6) aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta;

7) aver sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

I sottufficiali di carriera della Marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di navigazione marittima.

Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.

Il capitano può assumere il comando di navi addette al trasporto o a rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi».

«Art. 50 *(Capo timoniere)*. — Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

2) aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualità di timoniere;

3) aver àostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare una anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto a numero 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato".

Il capo timoniere può:

a) imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;

b) assumere il comando di navi addette al trasporto o a rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi».

«Art. 51 *(Capo barca)*. — Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quello di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta;

3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare dieci mesi nel periodo di navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di capobarca gli iscritti fra gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capobarca per il traffico dello Stato".

Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate».

«Art. 52 *(Conduttori di motoscafi)*. — Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i diciotto anni di età;

2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;

3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;

4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti tra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale" o di "capo barca per la pesca limitata", con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio.

Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi».

«Art. 53 *(Barcaiolo abilitato)*. — Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante;

2) avere compiuto i diciotto anni di età;

3) saper leggere e scrivere;

4) avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta.

Il personale volontario della Marina militare, in congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo di tirocinio su navi per navigazione interna.

Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di "marinaio".

Il barcaiolo abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'ispettorato di porto di iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'ispettorato».

— La legge 23 agosto 1998, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 2, così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, reca: «Norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di "autorizzato" della navigazione interna», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 dell'11 giugno 1959. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — Le sessioni degli esami per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato, di cui al precedente art. 1, sono stabilite nel modo seguente:

1) nella prima decade dei mesi di marzo, maggio e nell'ultima settimana di settembre di ogni anno presso l' ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;

2) nella prima decade nei mesi di aprile, giugno e nell'ultima settimana di ottobre di ogni anno presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Venezia. Il giorno d'inizio degli esami viene fissato entro tali periodi dal Ministro per i trasporti con proprio decreto».

Note all'art. 2:

— La direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 riguarda il riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 373 del 31 dicembre 1991. L'allegato 2 così recita:

«*Elenco delle idrovie a carattere marittimo, previsto all'articolo 9 della direttiva*

Regno del Belgio Schelda marittima.

Repubblica federale di Germania zona 1 e zona 2 dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE.

Regno dei Paesi Bassi Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, concerne:

«Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna». L'allegato così recita:

«Certificati ritenuti validi:

1) Regno del Belgio: Brevet de conduire A (arrêtè royal n. .... du ....);

Vaarbrevet A (Koniiklijk nr. .... du .... van ....);

2) Repubblica Federale di Germania: "Schifferpatent" Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81.

3) Repubblica Francese:

Certificat gènèral de capacitè de catègorie "A" senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie dei gruppi *A* (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1991);

Certificats speciaux de capacitè senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1991);

4) Regno dei Paesi Bassi: "Groot Vaarbewiys I" (Binnenschepenwet, Staatblad 1981, n. 678)».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, reca: «Norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione delle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali». La tabella contenuta nell'allegato *B* così recita:

	«Requisiti per il conseguimento dei titoli professionali		Requisiti da accertarsi in sede di controllo	
	Per i servizi di coperta	Per i servizi di macchina	Per i servizi di coperta	Per i servizi di macchina
Vista	10/10 per ciascun occhio senza correzioni	14/10 complessivamente con correzione 5 + 4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti	14/10 complessivamente senza correzione	10/10 complessivamente con almeno 2/10 per occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti). Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale
Senso cromatico	Normale	Come per l'iscrizione nelle matricole	Normale	Come per l'iscrizione nelle matricole
Udito	Percezione voce afona da 8 metri (da ambo i lati)	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959 vedi in nota all'art. 1.

00G0060

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2000, n. **29.**

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi

di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato «bingo»;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare, l'articolo 7, così come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione e di scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;

Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al concessionario del gioco del lotto sono stati trasferiti i poteri pubblici del Ministro delle finanze relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;

Visto l'articolo 2 del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha stabilito che il predetto trasferimento dei poteri pubblici è avvenuto totalmente e integralmente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Esercizio del gioco del «Bingo»

1. L'esercizio del gioco denominato «Bingo» è riservato al Ministero delle finanze.

2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, è attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.

3. L'espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonché la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'attività di controllo centralizzato del gioco è incompatibile con quella di concessionario del gioco del «Bingo».

Art. 2.

Concessione per la gestione del gioco

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del «Bingo» in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco;

b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco;

c) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di gioco raccoglibile da ciascun concessionario;

d) adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecni-

che stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo di controllo centralizzato;

e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta.

2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni.

3. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

4. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. La società per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 3.

Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione è inoltre revocata:

a) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento;

c) quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali.

2. Il decreto di decadenza o di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della società già concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 4.

Disciplina dell'esercizio del gioco

1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero.

2. Le combinazioni vincenti sono:

a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;

b) il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella.

3. Con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.

Art. 5.

Prelievo erariale

1. Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze.

Art. 6.

Montepremi

1. La somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, in ogni partita è il 58 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.

Art. 7.

Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco

1. Il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito, mediante la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.

Art. 8.

Compenso al concessionario

1. Il compenso del concessionario è pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco.

Art. 9.

Cauzioni e dichiarazione d'inizio attività

1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi.

2. Il concessionario, ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presenta per ciascuna sala Bingo dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze.

3. L'affidatario del controllo centralizzato dei gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a € 5.164.568,99).

Art. 10.

Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. Nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio con l'affidatario del controllo centralizzato del gioco e con i concessionari delle sale da gioco sono previste le modalità di esecuzione dei controlli, nonché l'obbligo per i suddetti soggetti di consentire l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 11.

Pubblicità

1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, devono essere esposti presso ciascuna sala Bingo, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 117

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attività di gioco».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«Art. 16 *(Giochi).* — 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatare e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove

scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale).

L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio del Ministri prima della loro emanazione.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto), come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto):

«Art. 7. — 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'art. 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'art. 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, reca: «Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica):

«Art. 11 *(Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi)*. — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

3. All'art. 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da "sentito il parere" fino alle parole "dalla richiesta", sono soppresse.

4. All'art. 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "relative vincite" sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione"».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 25 luglio 1995 (Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato):

«Art. 2. — 1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole "sono trasferiti", le parole: "totalmente ed integralmente".

2. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole "dal concessionario", le parole: «"che li esercita in piena autonomia ed indipendenza"».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza del voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 88 del t.u.l.p.s, è il seguente:

«Art. 88. — Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto della società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 5000».

00G0065

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2000.

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Commissione di accertamento

1. L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della medesima legge n. 68/1999, è effettuato, eventualmente anche in più fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

Art. 2.

Attività della commissione

1. L'attività della commissione di cui all'art. 1 è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

Art. 3.

Criteri di accertamento delle condizioni di disabilità e criteri e modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da parte della commissione di accertamento.

Art. 4.

Profilo socio-lavorativo della persona disabile

1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b),* della legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 5.

Diagnosi funzionale della persona disabile

1. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico e sensoriale della persona disabile.

2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonché sulla valutazione della documentazione medica preesistente.

3. L'accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle capacità di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche, contenute nell'allegato 2.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.

Art. 6.

Relazione conclusiva

1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.

2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

Art. 7.

Attività della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b)*, della legge 12 marzo 1999, n. 68).*

1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, è consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda U.S.L. presso cui è istituita la commissione di accertamento, unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.

2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.

4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

Art. 8.

Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante

1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.

2. La visita sanitaria di controllo è effettuata secondo i criteri e con le modalità indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.

3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto disabile è stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonché in relazione alle modalità del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.

4. La chiamata a visita di controllo è effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere di difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79

ALLEGATO 1

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ

Capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative
(circoscrivere la definizione più rispondente alle capacità della persona esaminata)

Attività mentali e relazionali:

capacità di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di mantenere un comportamento positivo e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia ...)	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attività svolta ecc.	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di svolgere un lavoro di squadra	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di svolgere un lavoro autonomamente	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di svolgere un'attività, ma con supervisione	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Informazione:

capacità di comprendere e memorizzare informazioni	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di esprimersi con altre modalità	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Postura:

capacità di mantenere la posizione seduta	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di rimanere in piedi	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale posizione	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi ecc.)	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Locomozione:

capacità di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana (es. una scala)	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di un veicolo	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Movimento delle estremità/funzione degli arti:

capacità di muovere e usare gambe e braccia; capacità di afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di servirsi delle mani per svariate operazioni che richiedano precisione	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la capacità di usare una pedaliera	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Attività complesse attività fisica associata a resistenza:

capacità di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e capacità di sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di mantenere la posizione in cui ci si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre capacità (ad es. capacità di ricevere informazioni esterne ed interne alla propria struttura corporea, capacità di posizionarsi nello spazio in modo adeguato ecc.)	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Fattori ambientali:

capacità di sopportare condizioni atmosferiche tipiche di una data regione	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico)	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di vibrazioni	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di lavoro):

capacità di sopportare la alternanza durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte)	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare il ritmo lavorativo ovvero di mantenere la velocità con cui l'attività lavorativa procede	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di accedere autonomamente al posto di lavoro	(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di superare la distanza, di effettuare il tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro	(assente, minima, media, elevata, potenziale)

Sintesi:

capacità migliori - descrizione:

....

....

....

....

....

Potenzialità relative a capacità:

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

migliorabili ....

mediante ....

tempo prevedibile .... (mesi)

ALLEGATO 2

GLOSSARIO

Capacità globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992.

Il ricorso al parametro «capacità complessiva individuale residua» esprime da un lato la precisa volontà di superare il ricorso alla stima della «capacità lavorativa»; almeno così deve intendersi l'abbandono della qualificazione delle capacità, che nella indicazione «complessiva» assume una connotazione di «globalità» e cioè contorni più precisi per la qualificazione individuale. L'aggettivazione «residua» contenuta nella legge n. 104/1992, non va intesa, secondo le finalità della norma stessa, in termini tali da porre in evidenza solamente le diversità negative della persona considerata.

La capacità complessiva di una persona è il fondamento della sua individualità. Tale «capacità» espressione positiva di ciò che la per è effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata. La capacità non può prescindere dal riferimento all'ambiente di vita della persona mi esame, in quanto ciò che si è chiamati a valutare è il «globale» funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una «performance» teorica, ma piuttosto inteso come capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze.

Capacità lavorativa.

La capacità di lavoro è la potenzialità ad espletare una o più attività qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali. L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonché una moltiplicazione di attività diversificate, «specializzate» nelle quali prevale sempre più la componente intellettuale. Conseguentemente sempre di più nel tempo si è reso necessario, da un lato l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di «personalizzazione», definendo di volta in volta la riduzione della capacità lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona esaminata.

Diagnosi funzionale della persona disabile ai fini del collocamento mirato.

Consiste in una valutazione qualitativa e quantitativa, il più possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona «funziona» per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.

Profilo socio-lavorativo della persona disabile.

Consiste nelle notizie ed informazioni utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro e vengono utilizzate per la diagnosi funzionale.

Servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Strutture che operano con modalità alquanto differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono insediate.

In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all'integrazione di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.

Allo scopo di porsi quale area di «mediazione» si avvalgono delle seguenti modalità di intervento:

rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi;

promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e di solidarietà sociale;

programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione diretta o affidata a servizi convenzionati;

valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo — alla formazione in situazione — finalizzata alla maturazione complessiva della personalità e all'acquisizione di competenze e abilità, specifiche spendibili nel mercato del lavoro — la mediazione al collocamento — per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.

Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo.

00A1929

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Webhofer Georg, nato il 10 febbraio 1966 a Bolzano, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici: 1) «Dipl. ing. univ.» in «Maschinenwesen» conseguita presso la Technische Universitat di Monaco di Baviera nel luglio 1991; 2) «DiplomWirtschaftsingenieur Univ.» presso la stessa Università nel marzo 1994;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 1999;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Webhofer Georg, nato il 10 febbraio 1966 a Bolzano, cittadino austriaco, sono riconosciuti i titoli professionali tedeschi, di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A1917

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 febbraio 2000.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale n. 295 del 7 dicembre 1999 concernente: «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi ordinarie e sperimentali per l'anno scolastico 1999-2000. Materie oggetto della seconda prova scritta. Materie affidate ai commissari esterni alle commissioni».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale n. 295 del 7 dicembre 1999 e la tabella allegata con il quale sono state individuate, per l'anno scolastico 1999/2000, le materie oggetto di seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, ordinari e sperimentali, di istruzione secondaria superiore e le materie affidate ai commissari esterni;

Rilevata la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla predetta tabella in dipendenza di errori materiali e di mere omissioni;

Decreta:

La tabella allegata al decreto ministeriale n. 295 del 7 dicembre 1999 è modificata ed integrata come segue:

1) liceo classico - corsi di ordinamento: accanto alla materia «Lingua e letteratura latina» è aggiunta l'indicazione «versione dal latino»;

2) liceo classico - corsi sperimentali: accanto alla materia «Lingua e letteratura latina» è aggiunta l'indicazione «versione dal latino» nei seguenti istituti:

«Collegio leoniano» di Anagni;

«Don Bosco» di Palermo;

liceo classico «B. Russel» di Roma;

liceo classico «San Giuseppe» di Roma;

3) liceo classico «G. Carducci» di Merano, con annesso liceo scientifico di Merano: le materie «Scienze della Terra, chimica, biologia» dell'indirizzo sperimentale scientifico e «Scienze della Terra, biologia e laboratorio» dell'indirizzo scientifico tecnologico sono rettificate in «Scienza della Terra»;

4) liceo classico «Walther von der Vogelweide» di Bolzano - indirizzo linguistico sperimentale: la materia «Latino» è affidata al commissario esterno di «Tedesco prima lingua», in quanto entrambe le discipline vengono insegnate con la classe di concorso A094;

5) liceo classico «Antonio Cantore» di Brunico - indirizzo scientifico sperimentale: viene affidata al commissario esterno la materia «Storia dell'arte», anziché la materia «Tedesco 2ª lingua»;

6) liceo scientifico «Vallisneri» di Lucca - indirizzo sperimentale «Proteo»:

materia oggetto della seconda prova scritta affidata al commissario esterno: «Fisica» - SG95-M557-A049;

materie affidate ai commissari esterni:

1) matematica-informatica - SL36-M557-A049;

2) filosofia - SG82-M785-A037;

storia - S070-M785-A037;

3) arte (storia) - ST93-M818-A025;

materie per le quali possono essere designati i commissari interni:

italiano M474;

biologia SB01-M770;

lingua straniera - SL01-M001;

scienza della Terra - SN79-M770;

materie area compl.re istituto - Z379-M000;

educazione fisica - M243;

6-*bis)* indirizzo sperimentale di istruzione tecnica - progetto assistito «Geo» - indirizzo industria mineraria: la denominazione della materia oggetto della seconda prova scritta è: «Topografia» anziché «Topografia, costruzioni»;

7) è inserito l'indirizzo sperimentale (autonomo di solo ordinamento) di istruzione tecnica «Geometri - progetto Sirio» dell'I.T.G. «A. e P. Delai» di Bolzano - lingua italiana, per il quale:

la materia oggetto di seconda prova scritta affidata al commissario esterno è: 1) «Geopedologia, economia, estimo»;

le altre materie affidate ai commissari esterni sono: 2) diritto; 3) disegno e progettazione; costruzioni; 4) matematica;

le materie per le quali possono essere designati i commissari interni sono: «Impianti»; «Tedesco seconda lingua»; «Italiano»; «Storia»; «Topografia»;

8) è inserito l'indirizzo sperimentale (autonomo di solo ordinamento) di istruzione tecnica «Economico amministrativo» relativo all'Istituto tecnico commerciale legalmente riconosciuto «Civiche scuole di Milano», per il quale:

la materia oggetto di seconda prova scritta affidata al commissario esterno è: 1) «Economia aziendale»;

le altre materie affidate ai commissari esterni sono: 2) matematica/informatica; 3) geografia economica; 4) filosofia;

le materie per le quali possono essere designati i commissari interni sono: diritto; economia; educazione fisica; lingua straniera; italiano; scienze storiche e storico economiche;

9) indirizzo tecnico industrie elettriche ed elettroniche (precedente ordinamento) presso l'Istituto professionale industria e artigianato «Kravogl» di Bolzano: la materia «Fisica» è sostituita con «Inglese»;

10) indirizzo «Tecnico della grafica pubblicitaria» presso l'Istituto professionale servizi commerciali turistici di Bressanone: la materia «Psicologia delle comunicazioni» è sostituita con «Matematica»;

11) la nota, in calce agli indirizzi di ordinamento e sperimentali dell'istruzione artistica, «la prova scritta di progettazione consisterà nella progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come elemento modulare», deve intendersi riferita unicamente alle sezioni di ordinamento degli istituti d'arte;

12) indirizzo - rilievo e catalogazione «Michelangelo». La materia oggetto della seconda prova scritta «Teoria e applicazioni di geometria descrittiva» è sostituita da: «Geometria descrittiva e rilievo architettonico».

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: BERLINGUER

00A1930

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. avv. Natale D'Amico, dott. Alfiero Grandi e on. avv. Armando Veneto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999 - Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 15, con cui l'on. Vincenzo Visco è stato nominato Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999 - Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 16, con il quale l'on. avv. Natale D'Amico, e il dott. Alfiero Grandi, sono stati nominati Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2000 - Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 1, con il quale l'on. avv. Armando Veneto è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni da delegare ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato alle finanze sono, rispettivamente, delegati a firmare gli atti di competenza del Ministro ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del precitato decreto legislativo n. 29 del 1993, in relazione ai servizi appresso indicati:

Sottosegretario on. avv. Natale D'Amico per i servizi:

1) Dipartimento delle entrate, con esclusione delle questioni relative alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione;

2) Direzione generale degli affari generali e del personale, unitamente tutte le questioni relative all'amministrazione del personale del Ministero, ivi compreso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con esclusione di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

3) e per la partecipazione ai lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Sottosegretario dott. Alfiero Grandi per i servizi:

1) Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette con esclusione delle questioni relative all'amministrazione del personale;

2) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese le questioni relative all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani;

3) Fondi di previdenza e assistenza del personale del Ministero e della guardia di finanza.

Sottosegretario on. avv. Armando Veneto per i servizi:

1) Dipartimento del territorio, compresa la Direzione centrale del demanio, limitatamente alle questioni relative alla normativa in materia di beni immobili dello Stato;

2) Scuola centrale tributaria;

3) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

4) e per la materia inerente al bilancio del Ministero e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Ai Sottosegretari di Stato è, inoltre, conferita la delega a presiedere i consigli di amministrazione e i comitati di gestione relativi alle materie loro delegate.

I Sottosegretari di Stato interverranno in base alle determinazioni del Ministro, di regola per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle discussioni parlamentari e allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale.

Art. 2.

Restano esclusi dalla delega, oltre gli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) i rapporti con il Governo, con il Parlamento e gli altri organi costituzionali;

b) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, amministrativa ed economica; gli atti e provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e alle attribuzioni dei servizi, nonché tutti gli altri da sottoporre al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

c) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria di enti e società sottoposti al controllo del Ministero delle finanze;

d) gli atti relativi alla designazione di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, commissioni e comitati;

e) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero, esclusi gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quella per lo scarto degli atti di archivio di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

f) gli affari di carattere internazionale, compresi gli atti di nomina o di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

g) le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorità amministrative indipendenti;

h) la firma di tutti gli atti riservati per legge o disposizioni speciali del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione della potestà prevista dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

i) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

j) la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici nonché il passaggio da una finzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, con le modalità e nelle forme previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

La delega ai Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nel presente articolo, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il Ministro può avocare alla propria firma atti compresi nelle materie delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 2000

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 49

00A1956

DECRETO 21 gennaio 2000.

Modificazioni di attribuzioni delegate dal Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Alfiero Grandi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto 12 gennaio 2000, in corso di registrazione, con il quale sono state determinate le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato alle finanze on. avv. Natale D'Amico, dott. Alfiero Grandi e on. avv. Armando Veneto;

Ravvisata l'opportunità di apportare talune modificazioni al predetto decreto relativamente alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato dott. Alfiero Grandi;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto 12 gennaio 2000 indicato nelle premesse, nella parte relativa alle attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alle finanze dott. Alfiero Grandi, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«4) e per le questioni concernenti l'applicazione della normativa e la definizione delle concessioni in materia di concorsi, operazioni a premio e giochi;».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 71

00A1957

DECRETO 27 gennaio 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La carta più alta».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La carta più alta» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 febbraio 2000 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La carta più alta».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 20.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria ed il prezzo di vendita al pubblico. Le aree del gioco sono costituite da due rettangoli posti ai due lati del biglietto nonché dal rettangolo posto al centro del biglietto che costituisce il «banco» del gioco. Il «banco» e le due aree del gioco sono ricoperti da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura del «banco» e delle due aree del gioco, la carta vincente, cioè la carta rinvenuta in una delle due aree del gioco, con il punteggio superiore alla carta del «banco».

Con lo stesso biglietto si può giocare due volte; le carte rinvenute nelle due aree del gioco non sono cumulabili al fine del conseguimento del punteggio vincente.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 17.240.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti al punteggio vincente indicato a fianco di ciascuna di esse:

ctg. 1ª n. 4 premi di L. 100.000.000, punteggio vincente: batti il 9 del banco;

ctg. 2ª n. 8 premi di L. 50.000.000, punteggio vincente: batti l'8 del banco;

ctg. 3ª n. 40 premi di L. 10.000.000, punteggio vincente: batti il 7 del banco;

ctg. 4ª n. 100 premi di L. 2.000.000, punteggio vincente: batti il 6 del banco;

ctg. 5ª n. 40.000 premi di L. 100.000, punteggio vincente: batti il 5 del banco;

ctg. 6ª n. 40 premi di L. 50.000, punteggio vincente: batti il 4 del banco;

ctg. 7ª n. 200.000 premi di L. 10.000, punteggio vincente: batti il 3 del banco;

ctg. 8ª n. 400.000 premi di L. 5.000, punteggio vincente: batti il 2 del banco;

ctg. 9ª n. 2.920.000 premi di L. 2.000, punteggio vincente: batti l'asso del banco.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell' art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano alll'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi, grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 6

00A1987

DECRETO 7 febbraio 2000.

Entrata in vigore della nuova organizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 359;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1999, n. 87806, registrato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2000, con cui si è provveduto ad un nuovo assetto della Direzione generale degli affari generali e del personale ed in particolare la disposizione che demanda ad un successivo provvedimento la determinazione della propria entrata in vigore;

Dispone:

La data di entrata in vigore del proprio decreto 26 novembre 1999, n. 87806, è stabilita nel 1° marzo del 2000 e conseguentemente dalla medesima data si intendono attivate le strutture ivi previste.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A1988

DECRETO 10 febbraio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per i mesi di novembre e dicembre 1999 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertati per i mesi di novembre e dicembre 1999, come segue:

NOVEMBRE 1999

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per un euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.910,66	0,395
Albania	Lek	47	ALL	137,874	14,045
Algeria	Dinaro algerino	106	DZD	67,8708	28,543
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	5.555.980	0,0003
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,78983	694,180
Antille olandesi	Fiorino Antille olandesi	132	ANG	1,85054	1.046,504
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,87671	499,547
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	1,03382	1.873,237
Armenia	Dram	246	AMD	538,528	3,596
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,85054	1.046,504
Australia	Dollaro australiano *	109	AUD	1,61786	1.196,974
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.471,73	0,433
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	1,03382	1.873,237
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,389727	4.969,103
Bangladesh	Taka	174	BDT	51,0879	37,906
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	2,07901	931,497
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	2,06765	936,618
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,03359	1.873,671
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	44,8082	43,219
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	460.071	0,004
Bolivia	Boliviano	74	BOB	6,12061	316,388
Bosnia Erzegovina	Marco convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,78169	404,988
Brasile	Real	234	BRL	1,99506	970,745
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,72606	1.121,937
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.943,70	0,996
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,94	996,189
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	623,423	3,106
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3.901,71	0,496
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Canada	Dollaro canadese *	12	CAD	1,51597	1.277,449
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,806	17,634
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,856002	2.262,371
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	36,3722	53,237
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Cile	Peso cileno	29	CLP	560,426	3,457
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,55893	226,266
Cipro	Lira cipriota *	46	CYP	0,577823	3.350,976
Colombia	Peso colombiano	40	COP	2.014,16	0,962
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,936
Congo, Repubblica democratica del	Franco congolese	261	CDF	4,41959	438,184
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	2,27441	851,471
Corea del Sud	Won Sud	119	KRW	1.216,07	1,593
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	304,229	6,366
Croazia	Kuna	229	HRK	7,62986	253,776
Cuba	Peso cubano	67	CUP	23,7779	81,445
Danimarca	Corona danese *	7	DKK	7,43655	260,372
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,78983	694,180
Dominicana, Repubblica	Peso dominicano	116	DOP	16,4718	117,565
Ecuador	Sucre	76	ECS	17.729,80	0,109
Egitto	Lira egiziana	70	EGP	3,52549	549,331
El Salvador	Colon salvadoregno	117	SVC	9,04564	214,091
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,79706	510,025
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,19419	236,336
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	8,23622	235,150
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,637018	3.039,688
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,05307	943,210
Filippine	Peso filippino	66	PHP	41,7176	46,416

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per un euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Fondo monetario internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,751529	2.576,687
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,8827	162,991
Georgia	Lari	230	GEL	2,08117	931,027
Ghana	Cedi	111	GHC	3.349,38	0,579
Giamaica	Dollaro giamaicano	142	JMD	41,2643	46,937
Giappone	Yen giapponese *	71	JPY	108,250	17,894
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,637018	3.039,688
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	183,730	10,540
Giordania	Dinaro giordano	89	JOD	0,732882	2.642,465
Grecia	Dracma greca *	30	GRD	328,719	5,890
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,78983	694,180
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,73162	250,485
Guinea	Franco guineano	129	GNF	1.412,26	1,371
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	184,834	10,477
Haiti	Gourde	151	HTG	17,5971	110,049
Honduras	Lempira	118	HNL	15,0136	128,993
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8,03383	241,055
India	Rupia indiana	31	INR	44,7962	43,231
Indonesia	Rupia indonesiana	123	IDR	7.189,58	0,269
Iran	Rial iraniano	57	IRR	3.101,47	0,624
Iraq	Dinaro iracheno	93	IQD	0,321411	6.025,292
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	74,1509	26,114
Israele	Shekel	203	ILS	4,36641	443,524
Jugoslavia	Nuovo Dinaro jugoslavo	214	YUM	11,5951	167,002
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	143,588	13,490
Kenya	Scellino keniota	22	KES	77,2311	25,076
Kirghizistan	Som	225	KGS	45,0323	43,005
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,313661	6.174,306
Laos	Kip	154	LAK	8.867,06	0,224
Lesotho	Loti	172	LSL	6,34085	305,408
Lettonia	Lats	219	LVL	0,604512	3.203,443
Libano	Lira libanese	32	LBP	1.549,71	1,250
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	1,03382	1.873,237
Libia	Dinaro libico	69	LYD	0,465218	4.162,770
Lituania	Litas	221	LTL	4,13492	468,351
Macao	Pataca	156	MOP	8,27484	234,034
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	59,9561	32,299
Madagascar	Franco malgascio	130	MGF	6.421,48	0,302
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	46,9459	41,248
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,92629	493,238
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,6564	166,148
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Malta	Lira maltese	33	MTL	0,421200	4.597,169
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,2385	189,126
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	220,096	8,799
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	26,1002	74,201
Messico	Peso messicano	222	MXN	9,7232	199,227
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	12,5362	154,727
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.110,37	1,744
Mozambico	Metical	133	MZM	13.492,3	0,144
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,46139	299,718
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,34085	305,408
Nepal	Rupia nepalese	161	NPR	70,8697	27,325
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,5196	154,694
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Nigeria	Naira	81	NGN	22,7441	85,147
Norvegia	Corona norvegese *	8	NOK	8,19066	236,407
Nuova Zelanda	Dollaro neozelandese *	113	NZD	2,01777	959,819
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,397994	4.865,892
Pakistan	Rupia pakistana	26	PKR	53,6323	36,109
Panama	Balboa	162	PAB	1,03382	1.873,237
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	2,86992	674,849
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.425,85	0,565

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per un euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,59998	537,954
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,237
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,39703	440,469
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,76336	514,594
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,637018	3.039,688
Romania	Leu	131	ROL	18.021,6	0,107
Russia	Rublo Russia	244	RUR	27,2056	71,179
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	346,253	5,593
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,92296	393,380
Samoa occidentali	Tala	164	WST	3,11914	620,903
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,637018	3.039,688
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	2.470,83	0,784
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,49405	352,461
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.959,25	0,989
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,72616	1.121,872
Siria	Lira siriana	36	SYP	46,5088	41,640
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	43,1580	44,869
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	196,814	9,838
Somalia	Scellino somalo	65	SOS	2.708,61	0,715
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	73,9519	26,187
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,78983	694,180
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,78983	694,180
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,78983	694,180
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	1,03382	1.873,237
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,34085	305,408
Sudan	Dinaro sudanese	79	SDD	266,393	7,270
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	723,676	2,676
Svezia	Corona svedese *	9	SEK	8,63298	224,293
Svizzera	Franco svizzero *	3	CHF	1,60508	1.206,344
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,34085	305,408
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.482,60	1,306
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	32,6636	59,291
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	816,592	2,371
Thailandia	Baht	73	THB	40,0436	48,361
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,68215	1.151,261
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,39392	302,909
Tunisia	Dinaro tunisino	80	TND	1,25138	1.547,322
Turchia	Lira turca	10	TRL	515.485	0,004
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.368,76	0,361
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	5,06109	382,832
Uganda	Scellino ugandese	126	UGX	1.544,57	1,254
Ungheria	Forint ungherese *	153	HUF	254,965	7,594
Uruguay	Peso uruguaiano	53	UYU	11,9959	161,438
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	142,174	13,621
Vanuatu	Vatu	208	VUV	132,976	14,564
Venezuela	Bolivar	35	VEB	653,140	2,965
Vietnam	Dong	145	VND	14.453,1	0,134
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	166,154	11,656
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.639,78	0,734
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	39,3105	49,264

(*) N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

DICEMBRE 1999

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per un euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.802,31	0,403
Albania	Lek	47	ALL	135,469	14,295
Algeria	Dinaro algerino	106	DZD	67,1206	28,859
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	5.569.636	0,0003
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,72881	709,589
Antille olandesi	Fiorino Antille olandesi	132	ANG	1,80971	1.069,971
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,79147	510,709
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	1,01101	1.915,243
Armenia	Dram	246	AMD	530,543	3,650
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,80971	1.069,971
Australia	Dollaro australiano *	109	AUD	1,57980	1.225,775
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.360,50	0,444
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	1,01101	1.915,243
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,381123	5.080,592
Bangladesh	Taka	174	BDT	51,4100	37,664
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	2,03315	952,385
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	2,02203	957,622
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,01083	1.915,593
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	43,8891	44,119
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	343.454	0,002
Bolivia	Boliviano	74	BOB	6,02047	321,625
Bosnia Erzegovina	Marco convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,68469	413,331
Brasile	Real	234	BRL	1,86444	1.038,333
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,69294	1.143,803
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.943,36	0,996
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,94	996,364
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	619,404	3,126
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3.805,02	0,509
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Canada	Dollaro canadese *	12	CAD	1,49057	1.299,118
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,253	17,563
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,837114	2.313,108
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	36,0477	53,715
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Cile	Peso cileno	29	CLP	543,283	3,564
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,37083	231,320
Cipro	Lira cipriota *	46	CYP	0,576991	3.355,807
Colombia	Peso colombiano	40	COP	1.904,70	1,017
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,936
Congo, Repubblica democratica del	Franco congolese	261	CDF	4,32208	448,011
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	2,22423	870,566
Corea del Sud	Won Sud	119	KRW	1.148,97	1,685
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	296,425	6,532
Croazia	Kuna	229	HRK	7,65157	253,056
Cuba	Peso cubano	67	CUP	23,2533	83,271
Danimarca	Corona danese *	7	DKK	7,44033	260,240
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,72881	709,589
Dominicana, Repubblica	Peso dominicano	116	DOP	16,2222	119,364
Ecuador	Sucre	76	ECS	17.958,90	0,108
Egitto	Lira egiziana	70	EGP	3,45646	560,205
El Salvador	Colon salvadoregno	117	SVC	8,84637	218,885
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,71319	521,475
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,01481	241,595

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per un euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	8,10028	239,049
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,626509	3.090,626
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,02299	957,187
Filippine	Peso filippino	66	PHP	41,0083	47,220
Fondo monetario internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,736442	2.629,265
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,4353	169,340
Georgia	Lari	230	GEL	1,97817	979,371
Ghana	Cedi	111	GHC	3.514,43	0,552
Giamaica	Dollaro giamaicano	142	JMD	40,0988	48,289
Giappone	Yen giapponese *	71	JPY	103,720	18,669
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,626509	3.090,626
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	179,677	10,777
Giordania	Dinaro giordano	89	JOD	0,716483	2.702,553
Grecia	Dracma greca *	30	GRD	329,676	5,873
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,72881	709,589
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,52701	257,252
Guinea	Franco guineano	129	GNF	1.391,85	1,391
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	181,715	10,656
Haiti	Gourde	151	HTG	17,5878	110,108
Honduras	Lempira	118	HNL	14,7570	131,216
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	7,85765	246,427
India	Rupia indiana	31	INR	43,8882	44,120
Indonesia	Rupia indonesiana	123	IDR	7.191,01	0,269
Iran	Rial iraniano	57	IRR	3.033,04	0,638
Iraq	Dinaro iracheno	93	IQD	0,314320	6.160,391
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	73,1778	26,461
Israele	Shekel	203	ILS	4,23798	456,937
Jugoslavia	Nuovo Dinaro jugoslavo	214	YUM	11,7014	165,495
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	139,615	13,869
Kenya	Scellino keniota	22	KES	74,6210	25,952
Kirghizistan	Som	225	KGS	46,3850	41,755
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,307346	6.300,157
Laos	Kip	154	LAK	6.611,29	0,293
Lesotho	Loti	172	LSL	6,21385	311,618
Lettonia	Lats	219	LVL	0,591531	3.273,414
Libano	Lira libanese	32	LBP	1.517,48	1,276
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	1,01101	1.915,243
Libia	Dinaro libico	69	LYD	0,454954	4.256,116
Lituania	Litas	221	LTL	4,04414	478,801
Macao	Pataca	156	MOP	8,09338	239,250
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	58,9559	32,846
Madagascar	Franco malgascio	130	MGF	6.387,55	0,303
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	46,5963	41,556
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,83963	504,305
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,3299	170,927
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Malta	Lira maltese	33	MTL	0,416930	4.644,204
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,1270	191,203
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	217,035	8,922
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	25,6328	75,541
Messico	Peso messicano	222	MXN	9,5124	203,567
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	11,7763	164,436
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.081,90	1,790
Mozambico	Metical	133	MZM	13.235,4	0,146
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,31883	306,439
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,21385	311,618
Nepal	Rupia nepalese	161	NPR	69,4501	27,881
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,3669	156,586
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Nigeria	Naira	81	NGN	22,2423	87,057
Norvegia	Corona norvegese *	8	NOK	8,09770	239,115
Nuova Zelanda	Dollaro neozelandese *	113	NZD	1,98908	973,729

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per un euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,389202	4.975,133
Pakistan	Rupia pakistana	26	PKR	52,4498	36,918
Panama	Balboa	162	PAB	1,01101	1.915,243
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	2,76257	701,039
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.348,94	0,578
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,51798	550,411
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,237
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,21604	459,316
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,67959	526,238
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,626509	3.090,626
Romania	Leu	131	ROL	18.182,9	0,106
Russia	Rublo Russia	244	RUR	27,2004	71,192
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	339,248	5,708
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,81435	402,202
Samoa occidentali	Tala	164	WST	3,05437	633,957
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,626509	3.090,626
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	2.416,32	0,801
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,41833	357,375
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.903,12	1,017
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,69279	1.143,896
Siria	Lira siriana	36	SYP	45,4130	42,638
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	42,4694	45,593
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	198,196	9,770
Somalia	Scellino somalo	65	SOS	2.648,85	0,731
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	72,3914	26,749
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,72881	709,589
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,72881	709,589
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,72881	709,589
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	1,01101	1.915,243
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,21385	311,618
Sudan	Dinaro sudanese	79	SDD	266,422	7,268
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	707,710	2,736
Svezia	Corona svedese *	9	SEK	8,58650	225,503
Svizzera	Franco svizzero *	3	CHF	1,60121	1.209,254
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,21385	311,618
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.451,81	1,334
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	31,8590	60,779
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	800,305	2,419
Thailandia	Baht	73	THB	38,5938	50,185
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,65493	1.170,037
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,31592	306,614
Tunisia	Dinaro tunisino	80	TND	1,26586	1.529,655
Turchia	Lira turca	10	TRL	535.479	0,004
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.257,27	0,368
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	5,37680	360,392
Uganda	Scellino ugandese	126	UGX	1.512,78	1,280
Ungheria	Forint ungherese *	153	HUF	254,365	7,612
Uruguay	Peso uruguaiano	53	UYU	11,7167	165,264
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	140,827	13,750
Vanuatu	Vatu	208	VUV	130,611	14,825
Venezuela	Bolivar	35	VEB	649,925	2,979
Vietnam	Dong	145	VND	14.145,9	0,137
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	160,516	12,064
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.745,77	0,705
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	38,2068	50,683

(*) N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A1907

DECRETO 11 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari soppressi di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto prot. n. 6177 del 18 gennaio 2000, con il quale questa direzione regionale ha accertato, a decorrere dal 15 dicembre 1999, l'irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici di Roma:

registro atti pubblici;

registro atti privati;

registro successioni-atti giudiziari;

registro bollo, radio e assicurazioni;

1° I.V.A.;

1° ufficio distrettuale delle imposte dirette;

2° ufficio distrettuale delle imposte dirette;

direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata.

Visto il decreto ministeriale prot. n. 10/3349/99 del 27 dicembre 1999, con il quale il Dipartimento delle entrate ha fatto luogo all'attivazione – a decorrere dal 27 gennaio 2000 – degli otto uffici delle entrate di Roma ed alla contestuale soppressione degli uffici delle imposte dirette; del registro, nonché della sezione staccata di Roma di questa direzione regionale (limitatamente alla competenza ricompresa nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati);

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei sottoelencati, soppressi, uffici di Roma, fino al 26 gennaio 2000:

registro atti pubblici;

registro atti privati;

registro successioni-atti giudiziari;

registro bollo, radio e assicurazioni;

1° Ufficio I.V.A.;

1° ufficio distrettuale delle imposte dirette;

2° ufficio distrettuale delle imposte dirette;

direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A1935

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» di Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale n. 2136 in data 22 luglio 1998 con il quale ai sensi dell'art. 127 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» di Torino, ed è stata disposta la gestione straordinaria, tramite commissario governativo, relativamente alla costruzione di ventiquattro alloggi in Bruino;

Visto il decreto ministeriale n. 3659 in data 9 novembre 1998 con il quale il mandato del commissario governativo è stato esteso a tutti gli alloggi rientranti nel programma costruttivo per un totale di ottantotto alloggi, di cui ventiquattro in Bruino e sessantaquattro in Collegno;

Viste le note datate 23 giugno 1999 e 13 ottobre 1999 con cui il commissario governativo ha rappresentato una serie di problematiche in seno al sodalizio che di fatto hanno ostacolato la ricostituzione degli organi sociali, vanificando il proprio mandato;

Vista la ministeriale n. 2412 in data 13 luglio 1999 con la quale è stato richiesto un parere alla commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica in ordine all'applicazione dell'art. 2540 del codice civile;

Visto che la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nella seduta del 28 ottobre 1999, ha ritenuto, per la gravità delle irregolarità contabili e per l'espresso rifiuto della maggioranza dei soci di pagare qualsiasi canone di locazione, che il Ministero debba adottare la procedura prevista dall'art. 2540 del codice civile in materia di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Pietro Nenni», con sede in Torino, via Antinori n. 8, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

L'avv. Massimiliano Parisi, nato a Torino il 14 giugno 1962, è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico in analogia a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: ARREDI

00A1969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Lampara» società cooperativa a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Lampara» società cooperativa a r.l., con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lampara» società cooperativa a r.l. con sede in Napoli, costituita in data 23 marzo 1982, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Mauro di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 20 aprile 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Riccardo Izzo, con residenza in Napoli, via G. Orsini n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1965

DECRETO 17 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Fiamme gialle San Matteo - S.r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compesi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 dicembre 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Fiamme gialle San Matteo - S.r.l.», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Fiamme gialle San Matteo - S.r.l.», con sede in Bari, costituita in data 17 febbraio 1977 con atto a rogito del notaio dott. Arturo Della Monica di Castellana Grotte (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto 7 marzo 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, e la rag. Franca Todaro residente in Taranto, via Plinio n. 95, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1961

DECRETO 18 gennaio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Teatro della tempesta», in Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1999 con il quale l'avv. Benedetti Antonella è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Teatro della tempesta» con sede in Cosenza, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 17 marzo 1997;

Vista la nota con cui l'avv. Benedetti Antonella rinunciava all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Margherita Corriere residente in Castrolibero (Cosenza) alla via Sandro Pertini 4/b, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Teatro della tempesta», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1997, in sostituzione dell'avv. Benedetti Antonella.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1911

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Cicolano» a.r.l., in Girgenti.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992. n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 giugno 1991 di sciogliere la cooperativa d'autorità ai sensi dell'art. 25/44 del codice civile;

Visto il parere favorevole, espresso con nota n. 8564 del 24 dicembre 1998, dal Ministero per le politiche agricole, all'adozione del provvedimento di scioglimento ex art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della direzione generale della cooperazione trasmesso con nota n. 36/71 del 9/8/1999, di sciogliere la Società senza far ricorso alla nomina del commissario liquidatore secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Nuovo Cicolano» a.r.l., con sede in Girgenti (Rieti), costituita per rogito notaio Antonino Rando, in data 1° marzo 1980, repertorio n. 1649, registro società, n. 1470, tribunale di Rieti, BUSC n. 568/174394.

Rieti, 27 gennaio 2000

Il direttore reggente: PADRONETTI

00A1912

DECRETO 3 febbraio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 30 settembre 1999;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole con nota n. 83147 del 24 gennaio 2000;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art 2544, comma primo, prima parte del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola forestale «Il Leccio a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Massimo Di Paolo, repertorio n. 8625 in data 8 marzo 1982, iscritta nel registro delle imprese al n. 37947, tribunale di Genova;

2) società cooperativa agricola «La Grande famiglia a r.l.» con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Chiarella, repertorio n. 93544 in data 24 agosto 1966, iscritta nel registro delle imprese al n. 26498, tribunale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 febbraio 2000

Il direttore provinciale: LEGITIMO

00A1966

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Humalog» - insulina lispro. (Decreto U.A.C./C. n. 86/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/007/005 - Humalog Mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/96/007/006 - Humalog Mix 50 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/96/007/007 - Humalog NPL 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/96/007/008 - Humalog Mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/96/007/010 - Humalog NPL 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/97/042/002 - Humalog Mix 25/100 u/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/97/042/003 - Humalog Mix 50/100 u/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/97/042/004 - Humalog NPL 100 u/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/97/036/002 - Humalog Mix 25/100 u/ml Humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/97/036/003 - Humalog Mix 50/100 u/ml Humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/97/036/004 - Humalog NPL 100 u/ml Humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland B.V. Krijtwal 17-23 3432 ZT, Nieuwegein - Olanda.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modiliche ed integrazioni;

Vista le decisioni della Commissione europea del 19 novembre 1998, recanti l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Humalog Mix», «Humalog NPL» - insulina lispro - e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo n. 44 dell'8 febbraio 1997 «Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/3l9 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione

al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 16/17 novembre 1999 con il quale la Commissione unica del farmaco ha classificato la specialità in classe «C» in quanto il prezzo per unità internazionale delle insuline in associazione, commercializzate e rimborsate è uguale a quello delle insuline rapide e in considerazione anche della presenza in prontuario di numerosi analoghi autorizzati, con procedura nazionale o con prezzo contrattato con costi per unità internazionale inferiore a quello proposto dalla ditta.

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Humalog» insulina lispro, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HUMALOG - insulina lispro, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Humalog» Mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 fiaconcino 10 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637063/E (in base 10), 102JQ7 (in base 32);

«Humalog» Mix 50 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637075/E (in base 10), 102JQM (in base 32);

«Humalog» NPL 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637087/E (in base 10), 102JQZ (in base 32);

«Humalog» Mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637099/E (in base 10), 102JRC (in base 32);

«Humalog» NPL 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637113/E (in base 10), 102JRT (in base 32);

«Humalog» Mix 25 100 u/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637125/E (in base 10), 102JS5 (in base 32);

«Humalog» Mix 50 100 u/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637137/E (in base 10), 102JSK (in base 32);

«Humalog» NPL 100 u/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637149/E (in base 10), 102JSX (in base 32);

«Humalog» Mix 25/l00 u/ml Humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637152/E (in base 10), 102JT0 (in base 32);

«Humalog» Mix 50/l00 u/ml Humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637164/E (in base 10), 102JTD (in base 32);

«Humalog» NPL 100 u/ml Humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, A.I.C. n. 033637176/E (in base 10), 102JTS (in base 32).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland B.V. Krijtwal 17-23 3432 ZT, Nieuwegein - Olanda.

Art. 2.

La specialità medicinale «Humalog» insulina lispro - nelle confezioni indicate è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento della valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 26 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A1967

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Val di Meti» in comune di Apecchio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Meti S.r.l. con sede in Apecchio, località Pian di Molino (Pesaro), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Val Di Meti» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Apecchio (Pesaro);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione dei Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Val di Meti S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Val di Meti di Apecchio (Pesaro) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici». La dicitura «Stimola la digestione» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Val Di Meti» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Apecchio (Pesaro).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1942

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sparea» in comune di Luserna San Giovanni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Pontevecchio S.r.l., con sede in Luserna San Giovanni (Torino), via Ponte Pietra n. 3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sparea» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Luserna San Giovanni (Torino);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sparea» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Luserna San Giovanni (Torino).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1943

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sattai» in comune di Guspini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 giugno 1992 con la quale la società Sattai S.r.l., con sede in Guspini (Cagliari), via Roma n. 32, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sattai» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Guspini (Cagliari);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione dei Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Sattai S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sattai di Guspini (Cagliari) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici». La dicitura «favorisce la funzione gastro - intestinale» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni gastro-intestinali».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sattai» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Guspini (Cagliari).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1944

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte di Valle d'Oro» in comune di Crodo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la società Terme di Crodo S.p.a., ora denominata Campari - Crodo S.p.a., con sede in Novara, via Baluardo Partigiani n. 13, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte di Valle d'Oro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Terme di Crodo» sita in comune di Crodo (Novara);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Campari Crodo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Fonte di Valle d'oro di Crodo (Novara) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può stimolare la digestione». La dicitura «Può favorire le funzioni epatobiliari» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte di Valle d'Oro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Terme di Crodo» sita in comune di Crodo (Novara).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può stimolare la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1945

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Orianna» in comune di Fano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la società Terme di Carignano S.r.l., con sede in Fano (Pesaro), via Bevano n. 43, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Orianna» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Carignano» sita in comune di Fano (Pesaro);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Orianna» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Carignano» sita in comune di Fano (Pesaro).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1946

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Siete Fuentes» in comune di Santulussurgiu.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la società Siete Fuentes S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via A. Gallus 79, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Siete Fuentes» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Leonardo» sita in Santulussurgiu (Oristano);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Con-siglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Siete Fuentes» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Leonardo» sita in comune di Santulussurgiu (Oristano).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1948

DECRETO 18 gennaio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ideos». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 1/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità IDEOS rilasciata alla società Laboratoire Innothera nelle confezioni:

20 compresse masticabili, A.I.C. n. 034213013/M;

30 compresse masticabili, A.I.C. n. 034213025/M;

50 compresse masticabili, A.I.C. n. 034213037/M;

60 compresse masticabili, A.I.C. n. 034213049/M;

90 compresse masticabili, A.I.C. n. 034213052/M;

100 compresse masticabili, A.I.C. n. 034213064/M;

Vista la domanda con la quale la Segix Italia S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale IDEOS è apportata la seguente modifica: nuovo titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a., via del Mare n. 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il

riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

I lotti della specialità prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 18 gennaio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A1962

DECRETO 1° febbraio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Colazide», «Naropina», «Oxis Turbohaler», «Ratacand» e «Unimax». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 2/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali: «Colazide», «Naropina», «Oxis Turbohaler», «Ratacand» e «Unimax»;

Vista la domanda con la quale la società AstraZeneca S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità delle suddette specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali: COLAZIDE, NAROPINA, OXIS TURBOHALER, RATACAND e UNIMAX, è apportata la seguente modifica: nuovo titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a. - Palazzo Volta - Via F. Sforza Basiglio (Milano).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

I lotti della specialità prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 1° febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A1937

DECRETO 1° febbraio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ferriprox» deferiprone. (Decreto U.A.C./C. n. 95/2000).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/108/001 Ferriprox - 500 mg - compressa rivestita con film - 100 compresse film - rivestite in contenitore di polietilene ad alta densità provvisto di tappo a vite a prova di bambino - uso orale.

Titolare: Apotex Europe Ltd 22 Clarendon Road, Leeds LS2 9NZ United Kingdom.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1999) 2820 - IT del 25 agosto 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferriprox» deferiprone;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il parere espresso in data 14/15 dicembre 1999 e in data 25/26 gennaio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «FERRIPROX» - deferiprone, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale FERRIPROX - deferiprone, nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

500 mg - compressa rivestita con film - 100 compresse film - rivestite in contenitore di polietilene ad alta densità provvisto di tappo a vite a prova di bambino - uso orale;

A.I.C. n. 034525016/E (in base 10), 10XMUS (in base 32).

Titolare: Apotex Europe Ltd 22 Clarendon Road, Leeds LS2 9NZ United Kingdom.

Concessionario esclusivo per la vendita in Italia: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A - 43100 Parma.

Art. 2.

La specialità medicinale è classificata in classe «H»: prescrizione e dispensazione riservata ai centri ospedalieri autorizzati dalle regioni e dalle province autonome con la compilazione e la trasmissione periodica dei dati del registro al Ministero della sanità.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 366.700 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare una riduzione del 10% sulle forniture agli ospedali.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 549.000 (I.V.A. inclusa).

Tale accordo ha la validità di un anno a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 1° febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A1963

DECRETO 3 febbraio 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Rixil». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 105/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 12 febbraio 1999 con il quale la Fagen S.r.l. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Rixil» con le specificazioni di seguito indicate:

28 capsule 160 mg;

A.I.C. n. 034196028;

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 11/12 gennaio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale RIXIL (valsartan) nella confezione indicata è classificata come segue:

28 capsule 160 mg;

A.I.C. n. 034196028;

classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 40.700 (ex factory, I.V.A. esclusa) con una quota non superiore al 20% del fatturato globale di valsartan.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 67.200 (I.V.A. inclusa). Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A1938

DECRETO 3 febbraio 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Tareg». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 106/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 12 febbraio 1997 con il quale la Novartis Farma S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Tareg» con le specificazioni di seguito indicate:

28 capsule 160 mg;

A.I.C. n. 033178029/M;

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 11/12 gennaio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TAREG (valsartan) nella confezione indicata è classificata come segue:

28 capsule 160 mg;

A.I.C. n. 033178029/M;

classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 40.700 (ex factory, I.V.A. esclusa) con una quota non superiore al 20% del fatturato globale di valsartan.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 67.200 (I.V.A. inclusa). Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A1939

DECRETO 8 febbraio 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Valpression». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 107/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 18 marzo 1997 con il quale la A. Menarini Industrie Sud è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Valpression» con le specificazioni di seguito indicate:

28 capsule 160 mg;

A.I.C. n. 033119025;

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 11/12 gennaio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale VALPRESSION (valsartan) nella confezione indicata è classificata come segue:

28 capsule 160 mg;

A.I.C. n. 033119025;

classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 40.700 (ex factory, I.V.A. esclusa) con una quota non superiore al 20% del fatturato globale di valsartan.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 67.200 (I.V.A. inclusa). Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 8 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A1940

DECRETO 8 febbraio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Synagis» - palivizumab. (Decreto U.A.C./C. n. 96/2000).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/117/001 SYNAGIS - 50 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - fiala di vetro (polvere) ed ampolla (solvente) 1 fiala ed 1 ampolla per confezione - uso intramuscolare;

EU/1/99/117/002 SYNAGIS - 100 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - fiala di vetro (polvere) ed ampolla (solvente) 1 fiala ed 1 ampolla per confezione - uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd - Queenborough, Kent ME11 5EL - United Kingdom.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Viste la decisione della Commissione europea C (1999) 2694 del 13 agosto 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Synagis» palivizumab;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera. *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. l, comma 41 della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Visto il parere espresso in data 11/12 gennaio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Synagis» - palivizumab, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale SYNAGIS - palivizumab, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

50 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - fiala di vetro (polvere) ed ampolla (solvente) 1 fiala ed 1 ampolla per confezione - uso intramuscolare;

A.I.C. n. 034529014/E (in base 10), 10XRRQ (in base 32);

100 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - fiala di vetro (polvere) ed ampolla (solvente) 1 fiala ed 1 ampolla per confezione - uso intramuscolare;

A.I.C. n. 034529026/E (in base 10), 10XRS2 (in base 32);

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd - Queenborough, Kent ME11 5EL - United Kingdom.

Art. 2.

La specialità medicinale «Synagis» palivizumab, è classificata come segue:

50 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - fiala di vetro (polvere) ed ampolla (solvente) 1 fiala ed 1 ampolla per confezione - uso intramuscolare;

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.055.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta ad applicare una riduzione del 10% sulle forniture alle strutture pubbliche o comunque accreditate.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 1.444.900 (I.V.A. inclusa);

100 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - fiala di vetro (polvere) ed ampolla (solvente) 1 fiala ed 1 ampolla per confezione - uso intramuscolare;

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.752.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta ad applicare una riduzione del 10% sulle forniture alle strutture pubbliche o comunque accreditate.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 2.344.300 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento della valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 8 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A1941

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 gennaio 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Christophe Allouis;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo al recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Diplome d'ingegneur», di «Diplome d'études approfondies» e di «Docteur - discipline: Energetique - Mècanique des fluides» rilasciati dall'Università d'Orleans al sig. Christophe Allouis nato a Dijon il 3 marzo 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2000

p. *Il direttore:* CUOMO

00A1908

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino al fine

del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà frumento duro	Responsabile della conservazione in purezza
Portorico	C.C. Benoist - Francia e Venturoli Sementi S.N.C. - Pianoro (Bologna)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1913

DECRETO 8 febbraio 2000.

Iscrizione di talune varietà di mais nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte dei richiedenti l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
005985	Bondel	600	HS	Green Trade s.r.l. (I)
006409	Iridel	300	HS	Fondazione Morando Bolognini (I)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1914

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1986 recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio», e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente: «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della citata legge che individua tra gli altri l'area di Casale Monferrato come intervento di bonifica d'interesse nazionale;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 1 il Ministro dell'ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Viste le risultanze della riunione svoltasi presso il Ministero dell'ambiente il 18 maggio 1999 nella quale il rappresentante della regione Piemonte ha evidenziato che l'area interessata dalla bonifica comprende i comuni di: Casale Monferrato, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato;

Considerato che gli interventi da effettuare consistono nel completamento delle opere di bonifica dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato, nella bonifica delle discariche non controllate nelle quali sono stati conferiti rifiuti contenenti amianto, nella bonifica delle aree sulle quali sono stati dispersi rifiuti e manufatti contenenti amianto nonché nella rimozione di materiali contenenti amianto utilizzati in notevole quantità per la realizzazione di tetti, sottotetti, cortili e strade nei comuni sopramenzionati;

Considerato che i siti da sottoporre a caratterizzazione e, in caso di inquinamento, a interventi di bonifica sono distribuiti nei territori dei comuni citati;

Ritenuto pertanto di dover individuare nel confine amministrativo dei comuni interessati il perimetro dell'area all'interno della quale si collocano i siti da caratterizzare e, in caso di inquinamento dei medesimi, da sottoporre a bonifica;

Viste la nota del Ministero dell'ambiente n. 19112/ARS/DI/R del 26 ottobre 1999 con la quale è stato chiesto ai comuni inseriti nel perimetro il parere in merito alla perimetrazione predisposta dal Ministero, da esprimersi entro il 5 novembre 1999;

Considerato che è pervenuto l'assenso da parte dei comuni di: Balzola, Morano sul Po, Ticineto, Mombello Monferrato, Villanova Monferrato, Frassineto Po, Casale Monferrato, Pomaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Moncalvo, Trino;

Considerato che è trascorso ampiamente il termine indicato dal Ministero dell'ambiente per la espressione del parere;

Considerata la necessità di attivare il procedimento previsto dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio che comprende i siti potenzialmente inquinati che devono essere caratterizzati e, in caso di inquinamento, sottoposti a bonifica e ripristino ambientale è delimitato dal perimetro così come specificato nella cartografia 1:250.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Piemonte.

Il perimetro può essere modificato, con decreto del Ministro dell'ambiente, nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione d'inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni e alle province interessate, alla regione Piemonte, all'ARPA del Piemonte.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

TAVOLA 1

Perimetrazione del sito di interesse nazionale

«CASALE MONFERRATO»

Scala 1:250.000

00A1909
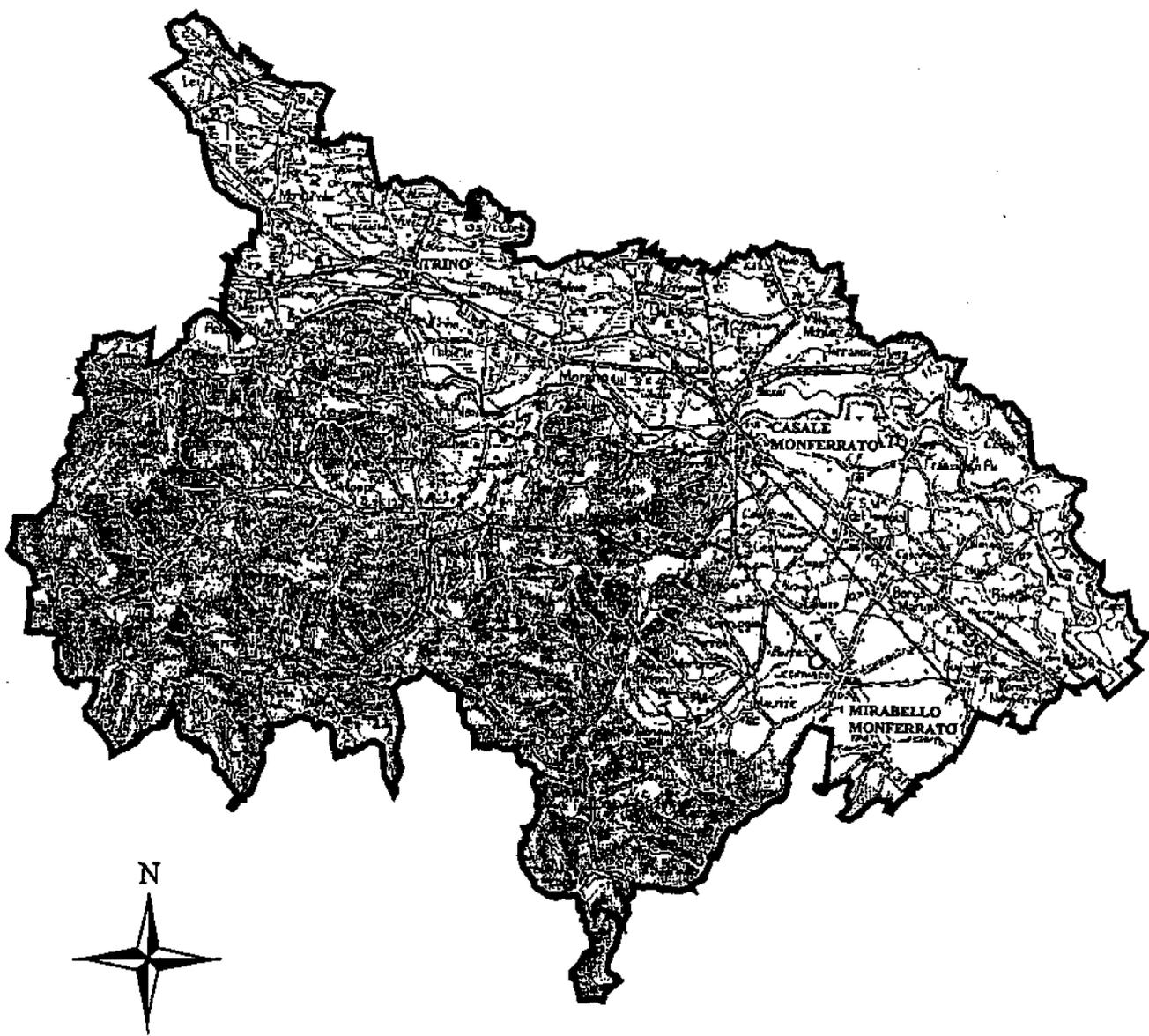
DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1986, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della citata legge che individua tra gli altri l'area industriale di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Considerato che ai sensi del citato art. 1 il Ministro dell'ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Viste le risultanze della riunione tenutasi il 20 ottobre 1999 presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti del comune di Brindisi, nella quale è stato concordato l'ambito territoriale da inserire nel perimetro;

Considerato che si è individuata un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attività potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse, possono essere state esposte a fattori inquinanti;

Considerato che, all'interno della suddetta area, sarà eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro;

Considerato che, in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, si è ritenuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali, alle zone di discarica, alle aree della fascia costiera nelle quali sono stati realizzati riempimenti, terrapieni e rilevati, all'area marina i cui fondali siano stati oggetto di sversamento abusivo di rifiuti o nella quale abbiano recapitato e/o recapitino scarichi industriali;

Considerato che le aree così individuate, caratterizzate da una significativa presenza di attività produttive e da gravi condizioni di degrado, sono collocate a ridosso del centro abitato;

Vista la nota n. 89046/4703 del 3 novembre 1999 con la quale il comune di Brindisi esprime parere favorevole alla proposta di perimetrazione predisposta dal Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:100.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni interessati, alla provincia di Brindisi, alla regione Puglia, all'ARPA della Puglia.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

TAVOLA 1

Perimetrazione del sito di interesse nazionale

«BRINDISI»

Scala 1:100.000
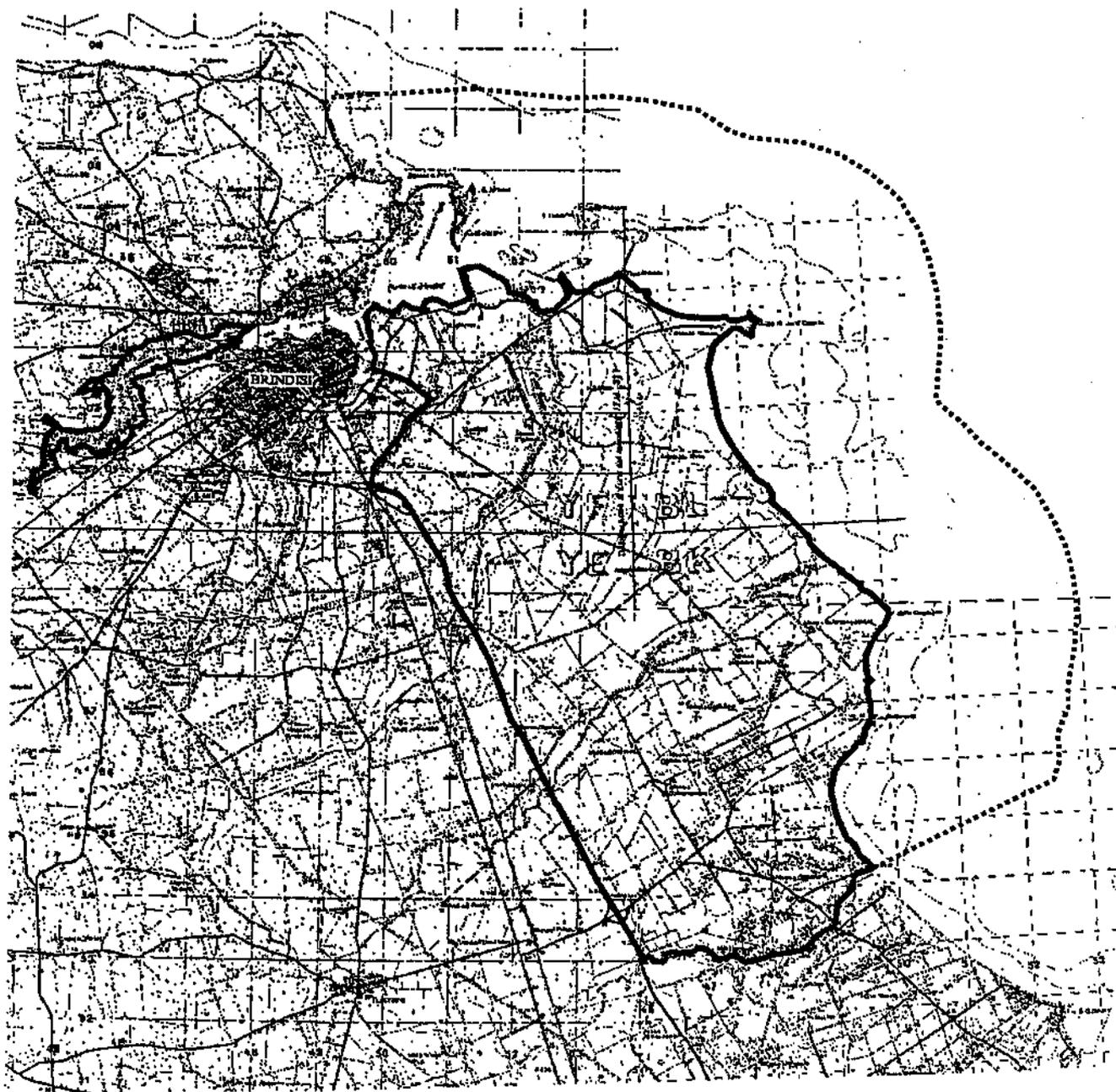
00A1910

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000.

Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, comma 6, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), secondo cui la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria, il cui esercizio è riservato alle banche;

Visto l'art. 11, comma 2, del medesimo testo unico bancario, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto l'art. 155, comma 6, del testo unico bancario, così come modificato dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare le modalità operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data del 19 ottobre 1999, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa;

Visto l'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, così come modificato dall'art 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Visto l'art. 106, comma 4, lettera *b),* del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di consentire agli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività l'assunzione di forme giuridiche e requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lettere *a)* e *c),* del medesimo testo unico;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516, il quale disciplina, ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario, i requisiti di onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari;

Tenuto conto delle peculiarità strutturali e operative che connotano i residui organismi non bancari i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'attività dei soggetti sopra richiamati in modo coerente con la normativa vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Delibera:

1. I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività purché lo statuto contenga le previsioni di cui al punto 2.

2. Lo statuto dei soggetti indicati al punto 1 contiene l'indicazione della denominazione, dello scopo, della sede e del rappresentante legale dell'ente, con la specificazione dei relativi compiti e responsabilità. Lo statuto, inoltre, prevede che:

il numero degli associati non sia superiore a 200;

i fondi raccolti siano contenuti entro il limite di 3 milioni per ciascun associato;

i fondi raccolti possano essere impiegati, in misura non superiore alla metà, esclusivamente per fini mutualistici, in prestiti agli associati entro il limite individuale di 6 milioni;

i fondi residui rispetto a quelli di cui al precedente alinea siano investiti in titoli di Stato, obbligazioni bancarie o depositi bancari;

sia preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata;

il rappresentante legale dell'ente sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516.

3. I soggetti indicati al punto 1 si iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario. Essi svolgono esclusivamente le attività indicate al medesimo punto 1.

4. Considerate le prescrizioni statutarie di cui al punto 2, ai soggetti indicati al punto 1 non si applicano i requisiti previsti dall'art. 106, comma 3, lettere *b)* e *d),* del testo unico bancario.

5. Con decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 106, comma 4, lettera *b),* del testo unico bancario saranno stabiliti forme giuridiche e requisiti patrimoniali diversi da quelli previsti dall'art. 106, comma 3, lettere *a)* e *c),* del testo unico bancario.

6. L'adeguamento alle prescrizioni statutarie deve avvenire entro il 30 settembre 2000. Entro la medesima data, una copia dello statuto deve essere inviata all'Uf-

ficio italiano dei cambi, unitamente alla domanda di iscrizione nel richiamato elenco di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario.

7. Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano ai soggetti già operanti alla data del 19 ottobre 1999, nonché a quelli che abbiano cessato di operare in ottemperanza ai provvedimenti della Banca d'Italia emanati a partire dal 17 novembre 1997. Tali ultimi soggetti, entro il termine indicato al punto 6, inviano all'Ufficio italiano dei cambi idonea documentazione (ad es., inerente a rapporti con banche o altri intermediari vigilati) da cui emerga che abbiano dismesso la propria attività successivamente alla citata data del 17 novembre 1997.

8. La presente delibera, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Presidente: AMATO

00A1958

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000.

Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto l'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), così come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che in materia di credito fondiario: *a)* riconosce ai debitori la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito; *b)* prevede che i contratti indichino le modalità di calcolo del compenso; *c)* attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare i criteri per il suddetto calcolo, al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni;

Visti i capi I e III del titolo VI del testo unico bancario, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali;

Considerato che la determinazione del compenso che i debitori sono tenuti a corrispondere in caso di estinzione anticipata è rimessa all'autonomia contrattuale;

Ravvisata l'esigenza che la clientela bancaria sia informata in modo chiaro e corretto in ordine all'onere da sostenere in caso di estinzione anticipata;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

1. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni.

3. Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto e, comunque, almeno una volta all'anno, andrà indicato il compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla data cui si riferisce la comunicazione.

4. La presente delibera non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

5. La presente delibera, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione. Le disposizioni concernenti la comunicazione periodica del compenso onnicomprensivo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione medesima.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Presidente: AMATO

00A1959

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000.

Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto l'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel capo I del titolo VI del medesimo testo unico, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Visto l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342/1999, che attribuisce al C.I.C.R. la potestà di stabilire le modalità e i tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera;

Tenuto conto delle peculiarità tecniche che connotano la produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art. 1283 del codice civile;

Su propota formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

l. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono.

Art. 2.

Conto corrente

1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art. 3.

Finanziamenti con piano di rimborso rateale

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di prefinanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Art. 4.

Operazioni di raccolta

1. Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti.

Art. 5.

Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza

1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Art. 6.

Trasparenza contrattuale

1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Art. 8.

Entrata in vigore

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Presidente: AMATO

00A1960

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della Skandia Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1429).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 29 ottobre 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui alla tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995 rilasciata alla Skandia Vita S.p.a., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 3;

Viste le delibere assunte in data 23 luglio 1998 e 23 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Skandia Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 7, 9, 15, 17, 21 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Skandia Vita S.p.a., con sede in Milano con le modifiche apportate ai seguenti articoli:

art. 2. Trasferimento sede legale da Milano, via Cornaggia n. 10 a Milano, via Fatebenefratelli n. 3;

art. 7 (nuovo articolo).

Introduzione della possibilità per la società di richiedere ai soci finanziamenti a favore della società, nel rispetto dei limiti imposti delle vigenti norme di legge e regolamentari;

ex art. 8, rinumerato art. 9. Modifica del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità, quando particolari esigenze lo richiedano, di convocare l'assemblea dei soci entro il 30 giugno;

ex art. 14, rinumerato art. 15. Modifica del numero massimo degli amministratori e abrogazione della possibilità di scegliere gli amministratori tra i non soci;

ex art. 16, rinumerato art. 17. In caso di convocazione del consiglio di amministrazione in luogo diverso dalla sede sociale, abrogazione della precisazione che essa può avvenire in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea ed introduzione della possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario;

ex art. 20, rinumerato art. 21. Modifica delle norme in materia di rappresentanza della società e introduzione della possibilità per l'assemblea di stabilire un'indennità annuale a favore degli amministratori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A1931

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale dell'AdriaVita S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1430).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I al decreto legislativo n. 174/1995 rilasciata all'AdriaVita S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 16 dicembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di AdriaVita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 e 5 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di AdriaVita S.p.a., con sede in Trieste con le modifiche apportate agli articoli:

art. 2. Modifica della sede amministrativa a Mogliano Veneto (Treviso) da via Ferretto n. 1 a via Marocchesa n. 14 con effetto dal 31 marzo 2000;

art. 5. Introduzione della delega al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale da lire 15 miliardi a lire 25 miliardi, mediante l'emissione di azioni del valore nominale di lire 10 mila ciascuna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A1932

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 gennaio 2000.

Ente Autonomo del Flumendosa: Approvazione progetto «esecutivo» 3º lotto dei lavori: «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi». (Ordinanza n. 175).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1999, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 30 giugno 2000;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il Commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi»;

Atteso che, l'ente autonomo del Flumendosa è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'Assessorato medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 37.000.000.000 complessivi e, distinto in tre lotti, dei quali i due primi già realizzati, è finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario dal-

l'Unione europea sui fondi del programma INTERREG IIC, sezione assetto del territorio e lotto contro la siccità sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente Giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Presidente dell'EAF per collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1701/8 e che, titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il Presidente pro-tempore dell'ente autonomo del Flumendosa;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che con ordinanza n. 104 del 3 agosto 1998 è stato approvato il progetto definitivo e contestualmente affidato all'ente autonomo del Flumendosa per l'attuazione, il terzo lotto - Impianto di defosfatazione dell'intervento in argomento per un importo di L. 18.831.825.994 avente il seguente quadro economico:

	in lire	in lire
A) Lavori a base d'appalto		13.465.804.143
B) Somme a disposizione		
B1 - Espropriazioni	40.975.000	
B2 - Interventi impianto depurazione	200.000.000	
B3 - Ricerca intrusione salina in fognatura	100.000.000	
B4 - Oneri allaccio linea telefonica	10.000.000	
B5 - Consulenze fase avviamento impianto	50.000.000	
B7 - Controllo e monitoraggio sul ciclo del sistema	200.000.000	
Sommano B		600.975.000
C) Imprevisti e interventi di completamento 5,34% DI A+B ...		479.743.253
D) Spese generali 8,72% DI A+B		1.226.623.141
E) IVA (20% DI A+B+D)		3.058.680.457
Importo complessivo del progetto ...		18.831.825.994

Atteso che l'ente ha esperito la gara per l'appalto integrato, aggiudicando la realizzazione del progetto esecutivo e dell'opera all'impresa «Giovanni Putignano e figli srl» di Noci (Bari), con un ribasso d'asta del 21,544% (sull'importo a base d'asta di L. 13.465.804.143) per un importo a corpo di L. 10.564.731.298;

Atteso che in data 24 novembre 1999, l'ente autonomo del Flumendosa ha adottato il progetto esecutivo dell'intervento presentato dall'impresa appaltatrice, sottoponendolo al contempo all'attenzione dell'assessorato dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che, essendo trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto per l'esame del comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici, l'ente autonomo del Flumendosa, ha richiesto all'assessorato regionale dei lavori pubblici, il rilascio del parere sostitutivo dell'assessorato previsto dall'art. 21 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, trattandosi di intervento urgente ricompreso nel programma di emergenza idrica in Sardegna;

Vista la determinazione del direttore generale dell'assessorato dei lavori pubblici n. 14 del 25 gennaio 2000, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta, a condizione che vengano apportate allo stesso le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) integrazione dell'elenco dei prezzi unitari delle opere finite con i prezzi elementari per mercedi, noli e materiali a piè d'opera (art. 3 punto 12 del disciplinare tecnico prestazionale);

b) integrazione di alcuni elaborati grafici con l'inserimento di una legenda nella quale siano precisati i diametri e materiali di tutte le tubazioni;

c) l'impresa fornisca all'ente adeguate giustificazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulle dimensioni del giunto idroespansivo. Di tale fatto l'ente darà comunicazione al Commissario governativo. In difetto delle predette giustificazioni, l'impresa avrà l'obbligo di adottare il giunto water-stop da 36 cm (art. 0.069 E.P) già previsto nel progetto definitivo;

d) adeguate giustificazioni dovranno inoltre essere fornite per quanto riguarda l'introduzione del giunto di ripresa tipo Sika 2D, non previsto nell'elenco prezzi.

Visto il progetto esecutivo dell'opera «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi 3° lotto, il cui quadro economico si riporta nel sottostante modello comparativo:

	Q.E. Affidamento	Economie/Maggioraz.	Q.E. Aggiudicazione
	—	—	—
A) *Lavori*			
Lavori a base d'appalto	13.465.804.143		
Ribasso d'asta 21,544%		-2.901.072.845	
Lavori aggiuntivi		+439.999.490	
Sommano A)			11.004.730.788
B) *Somme a disposizione*			
Espropriazioni	40.975.000	-22.950.967	18.024.033
Interventi impianto di depurazione	200.000.000		200.000.000
Ricerca intrusione in fognatura	100.000.000		100.000.000
Oneri allaccio telefonico	10.000.000		10.000.000
Oneri per aumento potenza ENEL		+80.000.000	80.000.000
Consulenze fase avviamento	50.000.000		50.000.000
Controllo e monitoraggio ciclo sistema	200.000.000		200.000.000
C) *Imprevisti e interventi di completamento*	479.743.253	-16.243.658	463.499.595
D) *Spese generali*	1.226.623.141		1.226.623.141
E) IVA	3.058.680.457	-480.804.883	2.577.875.592
Totale . . .	18.831.825.994	-2.901.072.845	15.930.753.149

Atteso che le economie realizzate costituiranno provvista finanziaria a favore degli altri interventi di cui al PIC INTERREG IIC;

Vista la nota n. 1230, del 26 gennaio 2000, trasmessa al Commissario in data 27 gennaio 2000 con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del Commissario governativo, la determinazione predetta, unitamente agli elaborati progettuali dell'opera;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi 3° lotto»;

Vista l'ordinanza n. 149 del 16 luglio 1999, con la quale sono stati rifissati i termini di inizio e compimento dei lavori e delle esproriazioni;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere favorevole espresso con la determinazione del direttore generale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici n. 14 del 26 gennaio 2000 ai sensi della legge regionale n. 24/1987, a condizione che vengano apportate le modifiche ed integrazioni progettuali di cui ai punti *a), b), c)* e *d)* nella medesima premessa indicate, è approvato:

il progetto «esecutivo» dei lavori di «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi 3° lotto» secondo il seguente quadro economico, che viene rimodulato cosi come sottoindicato:

A) *Lavori*	
Importo di aggiudicazione	11.004.730.788
B) *Somme a disposizione*	
Espropriazioni	18.024.033
Interventi impianto di depurazione	200.000.000
Ricerca intrusione in fognatura	100.000.000
Oneri allaccio telefonico	10.000.000
Oneri per aumento potenza Enel	80.000.000
Consulenze fase avviamento	50.000.000
Controllo e monitoraggio ciclo sistema	200.000.000
C) *Imprevisti e interventi di completamento*	463.499.595
D) *Spese generali*	1.226.623.141
E) IVA	2.577.875.592
Totale . . .	15.930.753.149

2. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, a tutti gli effetti di legge, dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con la presente ordinanza.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono fissati nel seguente modo a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio - entro mesi - 3;

espropriazioni: compimento - entro mesi - 36;

lavori: inizio - entro mesi - 3;

lavori: compimento - entro mesi - 16.

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. L'ente è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 95, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi 3° lotto» secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza.

2. L'importo di L. 13.576.774.900, al netto della somma già erogata a titolo di anticipazione, pari a L. 2.353.978.249, verrà messa a disposizione dell'ente sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1701/8, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.628.710.038 - Con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 4.779.225.945 - Per spese sostenute nella misura di L. 3.186.150.630;

L. 4.779.225.945 - Per spese sostenute nella misura di L. 7.965.376.575;

L. 2.389.612.972 - Per spese sostenute nella misura di L. 12.744.602.519.

3. L'ente, con atti a firma del presidente *pro-tempore,* nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1701/8 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, comunicandone contemporaneamente al commissario.

4. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, sarà conseguentemente disposto il disimpegno dell'importo pari a L. 2.961.072.845.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza di affidamento dei lavori n. 129/98 più volte citata nonché dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile, in quanto applicabili.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 gennaio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A1915

REGIONE LIGURIA

DECRETO 31 gennaio 2000.

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita, in ulteriori formati, dell'acqua minerale prodotta dalla ditta Acqua minerale di Calizzano S.p.a., in Calizzano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che la ditta Acqua minerale di Calizzano S.p.a., con sede in Calizzano (Savona), via Madonna delle Grazie (c.f. 00112190095), è titolare della concessione mineraria denominata «Fonte delle Anime», nonché di autorizzazione per l'imbottigliamento e la vendita, in vari contenitori e formati, dell'acqua minerale captata con la denominazione «Fonti Bauda», nell'ambito dell'annesso stabilimento;

Vista l'istanza 23 novembre 1999, con la quale la ditta Acqua minerale di Calizzano S.p.a. ha chiesto alla regione l'autorizzazione per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale, sia piatta che addizionata di anidride carbonica, captata nell'ambito della concessione mineraria, in ulteriori formati costituiti da contenitori in vetro della capacità di 250 cc, 330 cc, 500 cc, 750 cc e 1000 cc, chiusi con capsule a vite in alluminio o H.D.P.E. omologata per usi alimentari o tappi corona in banda stagnata per alimenti;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dalla ditta in allegato alla istanza 23 novembre 1999, risulta che i recipienti richiesti in autorizzazione sono idonei al contenimento di acqua minerale;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza 23 novembre 1999, espresso in data 12 gennaio 2000, con lettera prot. n. 01238 del 14 gennaio 2000, dall'azienda sanitaria locale n. 2 - Savonese;

Constatata la regolarità delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, mediante pubblicazione della istanza 23 novembre 1999 all'albo pretorio del comune di Calizzano dal 16 dicembre 1999 al 31 dicembre 1999, senza che siano pervenute osservazioni alcune;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta inoltrata dalla ditta Acqua minerale di Calizzano S.p.a., in quanto i nuovi formati consentiranno alla ditta di ampliare la gamma di prodotti da immettere sul mercato;

Decreta:

Di rilasciare alla ditta Acqua minerale di Calizzano S.p.a. l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale, sia piatta che addizionata di anidride carbonica. prodotta nello stabilimento di Calizzano (Savona), via Madonna delle Grazie, in ulteriori formati costituiti da contenitori in vetro della capacità di 250 cc, 330 cc, 500 cc, 750 cc e 1000 cc, prodotti dalla ditta Avir S.p.a., chiusi con capsule a vite in alluminio o H.D.P.E. omologata per usi alimentari o tappi corona in banda stagnata per alimenti, prodotti dalla ditta Alplast S.p.a.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione presso il tribunale amministrativo regionale della Liguria, ovvero entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Genova, 31 gennaio 2000

Il presidente: MORI

00A1498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato di rettifica relativo all'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Nel testo dell'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2000, all'inizio della pag. 20, prima colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «... resa da *undici* cittadini italiani, ...», leggasi: «... resa da *diciotto* cittadini italiani, ...».

00A2001

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Beirut il 7 novembre 1997.

Si comunica che il giorno 10 gennaio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 431 del 28 ottobre 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 202/L della *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1999.

Conformemente all'art. 12 tale accordo entrerà in vigore il giorno 9 febbraio 2000.

00A1921

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9857
Yen giapponese	109,73
Dracma greca	333,65
Corona danese	7,4474
Corona svedese	8,5720
Sterlina	0,61610
Corona norvegese	8,1700
Corona ceca	35,707
Lira cipriota	0,57604
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,73
Zloty polacco	4,0410
Tallero sloveno	201,5609
Franco svizzero	1,6031
Dollaro canadese	1,4317
Dollaro australiano	1,5717
Dollaro neozelandese	2,0135
Rand sudafricano	6,2365

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2002

MINISTRO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili nei comuni di Caltanissetta e Montevarchi

Con decreto interministeriale n. 1031 in data 13 gennaio 2000, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex deposito munizioni di Pian del Lago» sito nel comune di Caltanissetta, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio n. 169, mappale 17 del N.C.T. ed alla partita n. 10482, foglio n. 169, mappale 17 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 67.590.

Con decreto interministeriale n. 1032 in data 18 gennaio 2000, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono T.S.N.» sito nel comune di Montevarchi (Arezzo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio n. 18, mappale 40 del N.C.T. ed alla partita n. 699, foglio n. 18, mappale 40 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 2.900.

00A1793

Annullamento di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bosa

Con decreto interministeriale di rettifica n. 1033 in data 24 gennaio 2000, è stato disposto l'annullamento del precedente decreto n. 655 del 4 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1997, concernente la sdemanializzazione di un fortino di difesa costiera sito nel comune di Bosa (Nuoro).

00A1794

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Opera nazionale per i caduti senza croce», in Roma

Con decreto ministeriale 5 febbraio 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «Opera nazionale per i caduti senza croce».

00A1949

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della fondazione denominata «Scuola superiore per interpreti e traduttori», in Milano

Con decreto ministeriale 28 gennaio 2000 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione denominata «Scuola superiore per interpreti e traduttori», con sede in Milano.

00A1950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini - Previambiente», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 2000, all'associazione «Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini - Previambiente», con sede a Roma, piazzale dei Caduti della Montagnola, 40, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A1951

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betacid»

Estratto decreto n. 36 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BETACID, nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Specialfarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, piazza dei Re di Roma, 14 - c.a.p. 00183 - Italia, codice fiscale n. 04702901002.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml:

A.I.C. n. 033196015 (in base 10), 0ZP1ZH (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via del Casale Cavallari, 53 (produzione completa).

Composizione: una fiala contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1729

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolistam»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 415 del 1º febbraio 2000

Specialità medicinale: ZOLISTAM.

Titolare A.I.C.: Azienda chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a.

Sede legale del titolare: viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Indicazioni terapeutiche: la miizolastina è un antistaminico H1 a lunga durata d'azione indicato per il trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti allergiche stagionali (febbre da fieno), delle riniti e delle congiuntiviti allergiche perenni e dell'orticaria.

Confezioni:

4 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 032311072/M (in base 10) - 0YU1T0 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

7 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 032311084/M (in base 10) - 0YU1TD (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

20 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 032311096/M (in base 10) - 0YU1TS (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «B»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 10.970 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata è di L. 18.100 (I.V.A. inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 032311108/M (in base 10) - 0YU1U4 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100 compresse 10 mg in blister;

A.I.C. n. 032311110/M (in base 10) - 0YU1U6 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

4 compresse 10 mg in tubo securitainer;

A.I.C. n. 032311122/M (in base 10) - 0YU1UL (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

7 compresse 10 mg in tubo securitainer;

A.I.C. n. 032311134/M (in base 10) - 0YU1UY (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

20 compresse 10 mg in tubo securitainer;

A.I.C. n. 032311146/M (in base 10) - 0YU1VB (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «B»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 10.970 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata è di L. 18.100 (I.V.A. inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50 compresse 10 mg in tubo securitainer;

A.I.C. n. 032311159/M (in base 10) - 0YU1VR (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100 compresse 10 mg in tubo securitainer;

A.I.C. n. 032311161/M (in base 10) - 0YU1VT (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: mizolastine 10 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 25 mg; lattosio 125 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; acido tartarico 20 mg; polividone 6 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 2 mg; hpmc 4,6 mg; titanio biossido 1,15 mg; glicole propilenico 0,45 mg.

Officine di produzione: Synthelabo Groupe, Officina di Tours - Avenue Gustave Eiffel 30-38 Tours (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miflonide»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 416 del 9 febbraio 2000

Specialità medicinale: MIFLONIDE.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Sede legale del titolare: strada statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Indicazioni terapeutiche: asma bronchiale che richieda uno specifico trattamento con corticosteroidi.

Confezioni:

200 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413118/M (in base 10) - 10U6KY (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto capsula:

contenuto di una capsula:

principi attivi: budesonide 230 mcg;

eccipienti: lattosio 24,77 mg.

Composizione riferita a: capsula:

eccipienti: ferro ossido rosso E172 0,086 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; acqua purificata 15 ppc; gelatina 83 ppc; acqua purificata 14,5 ppc; gelatina 85,5 ppc; gelatina 2,5 mg.

Officine di produzione:

Novartis Pharmaceuticals LTD; Wimblehurst Road Horsham - West Sussex (UK); fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

B.V. Pharbita, Ronde Tocht, 11 Zaandam (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario;

Pharmachemie B.V., Swensweg 5 Haarlem (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario;

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413132/M (in base 10) - 10U6LD (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «A»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 30.000 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 49.500 (I.V.A. inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto capsula:

contenuto di una capsula:

principi attivi: budesonide 230 mcg;

eccipienti: lattosio 24,77 mg.

Composizione riferita a: capsula:

eccipienti: ferro ossido rosso E172 0,086 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; acqua purificata 15 ppc; gelatina 83 ppc; acqua purificata 14,5 ppc; gelatina 85,5 ppc; gelatina 2,5 mg.

Officine di produzione:

Novartis Pharmaceuticals LTD, Wimblehurst Road Horsham - West Sussex (UK); fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

B.V. Pharbita, Ronde Tocht, 11 Zaandam (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario;

Pharmachemie B.V., Swensweg 5 Haarlem (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario.

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni da 200 mcg con medesime composizione ed officine di produzione:

200 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413017/M (in base 10) - 10U6GT (in base 32);

200 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413029/M (in base 10) - 10U6H5 (in base 32);

200 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413031/M (in base 10) - 10U6H7 (in base 32);

200 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413043/M (in base 10) - 10U6HM (in base 32);

200 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413056/M (in base 10) - 10U6J0 (in base 32);

200 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413068/M (in base 10) - 10U6JD (in base 32);

200 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413070/M (in base 10) - 10U6JG (in base 32);

200 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413082/M (in base 10) - 10U6JU (in base 32);

200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413094/M (in base 10) - 10U6K6 (in base 32);

200 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413106/M (in base 10) - 10U6KL (in base 32);

200 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413120/M (in base 10) - 10U6L0 (in base 32);

200 mcg 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413144/M (in base 10) - 10U6LS (in base 32);

200 mcg 168 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413157/M (in base 10) - 10U6M5 (in base 32);

200 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413169/M (in base 10) - 10U6MK (in base 32);

200 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413171/M (in base 10) - 10U6MM (in base 32);

200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone; A.I.C. n. 034413183/M (in base 10) - 10U6MZ (in base 32);

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone; A.I.C. n. 034413195/M (in base 10) - 10U6NC (in base 32);

400 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413260/M (in base 10) - 10U6QD (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto capsula:

contenuto di una capsula:

principi attivi: budesonide 460 mcg;

eccipienti: lattosio 24,54 mg.

Composizione riferita a: capsula:

eccipienti: ferro ossido rosso E172 0,12 ppc; ossido di ferro nero E172 0,075 ppc; titanio biossido E171 2,46 ppc; acqua purificata 14,5 ppc; gelatina 82,8 ppc; acqua purificata 14,5 ppc; gelatina 85,5 ppc; ponceau 4R (E124) 0,04 ppc; gelatina 2,5 mg.

Officine di produzione:

Novartis Pharmaceuticals LTD, Wimblehurst Road Horsham - West Sussex (UK); fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

B.V. Pharbita, Ronde Tocht, 11 Zaandam (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario;

Pharmachemie B.V., Swensweg 5 Haarlem (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario;

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413284/M (in base 10) - 10U6R4 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997, legge n. 449/1997, legge n. 488/1999: classe «A»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 30.000 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 49.500 (I.V.A. inclusa); modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto capsula:

contenuto di una capsula:

principi attivi: budesonide 460 mcg;

eccipienti: lattosio 24,54 mg.

Composizione riferita a: capsula:

eccipienti: ferro ossido rosso E172 0,12 ppc; ossido di ferro nero E172 0,075 ppc; titanio biossido E171 2,46 ppc; acqua purificata 14,5 ppc; gelatina 82,8 ppc; acqua purificata 14,5 ppc; gelatina 85,5 ppc; ponceau 4R (E124) 0,04 ppc; gelatina 2,5 mg.

Officine di produzione:

Novartis Pharmaceuticals LTD, Wimblehurst Road Horsham - West Sussex (UK); fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

B.V. Pharbita, Ronde Tocht, 11 Zaandam (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario;

Pharmachemie B.V., Swensweg 5 Haarlem (The Netherlands); fase di produzione: produzione e confezionamento primario.

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni da 400 mcg con medesime composizione ed officine di produzione:

400 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413207/M (in base 10) - 10U6NR (in base 32);

400 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413219/M (in base 10) - 10U6P3 (in base 32);

400 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413221/M (in base 10) - 10U6P5 (in base 32);

400 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413233/M (in base 10) - 10U6PK (in base 32);

400 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413245/M (in base 10) - 10U6PX (in base 32);

400 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413258/M (in base 10) - 10U6QB (in base 32);

400 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413272/M (in base 10) - 10U6QS (in base 32);

400 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413296/M (in base 10) - 10U6RJ (in base 32);

400 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413308/M (in base 10) - 10U6RW (in base 32);

400 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413310/M (in base 10) - 10U6RY (in base 32);

400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413322/M (in base 10) - 10U6SB (in base 32);

400 mcg 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413334/M (in base 10) - 10U6SQ (in base 32);

400 mcg 168 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413346/M (in base 10) - 10U6T2 (in base 32);

400 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413359/M (in base 10) - 10U6TH (in base 32);

400 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore; A.I.C. n. 034413361/M (in base 10) - 10U6TK (in base 32);

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone; A.I.C. n. 0344 13373/M (in base 10) - 10U6TX (in base 32);

400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone; A.I.C. n. 034413385/M (in base 10) - 10U6U9 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1919

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo/clortalidone»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 417 del 9 febbraio 2000

Specialità medicinale: ATENOLOLO/CLORTALIDONE.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l.

Sede legale del titolare: s.s. 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione che non ha risposto in modo soddisfacente al trattamento con un beta-bloccante o con un diuretico somministrati in monoterapia.

Confezioni:

50/12,5 mg 14 compresse in blister;

A.I.C.: n. 033455015/M (in base 10), 0ZWYX7 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 50 mg, clortalidone 12, 5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 95 mg, amido di mais 36,55 mg, gelatina 2 mg, sodio dodecilsofato 3,3, mg, magnesio stearato 5 mg, metilidrossipropil cellulosa 3,2, mg, macrogol 6000 0,32 mg, talco 0,4 mg, titanio biossido 0,08 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N.V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50/12,5 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455027/M (in base 10), 0ZWYXM (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 50 mg, clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 95 mg, amido di mais 36,55 mg, gelatina 2 mg, sodio dodecilsolfato 3,3 mg, magnesio stearato 5 mg, metilidrossipropil cellulosa 3,2 mg, macrogol 6000 0,32 mg, talco 0,4 mg, titanio biossido 0,08 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100/25 mg 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455039/M in base 10), 0ZWYXZ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 100 mg, clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 190 mg, amido di mais 73,11 mg, gelatina 4 mg, sodio dodecilsolfato 6,6 mg, magnesio stearato 10 mg, metilidrossipropil cellulosa 6,4 mg, macrogol 6000 0,64 mg, talco 0,8 mg, titanio biossido 0,16 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N.V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100/25 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455041/M (in base 10), 0ZWYY1 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 100 mg, clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 190 mg, amido di mais 73,11 mg, gelatina 4 mg, sodio dodecilsolfato 6,6 mg, magnesio stearato 10 mg, metilidrossipropil cellulosa 6,4 mg, macrogol 6000 0,64 mg, talco 0,8 mg, titanio biossido 0,16 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50/12,5 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455054/M (in base 10), 0ZWYYG (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 50 mg, clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 95 mg, amido di mais 36,55 mg, gelatina 2 mg, sodio dodecilsolfato 3,3 mg, magnesio stearato 5 mg, metilidrossipropilcellulosa 3,2 mg, macrogol 6000 0,32 mg, talco 0,4 mg, titanio biossido 0,08 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50/12,5 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455066/M (in base 10), 0ZWYYU (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 50 mg, clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 95 mg, amido di mais 36,55 mg, gelatina 2 mg, sodio dodecilsolfato 3,3 mg, magnesio stearato 5 mg, metilidrossipropilcellulosa 3,2 mg, macrogol 6000 0,32 mg, talco 0,4 mg, titanio biossido 0,08 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50/12,5 mg 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455078/M (in base 10), 0ZWYZ6 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 53 9/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 50 mg, clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 95 mg, amido di mais 36,55 mg, gelatina 2 mg, sodio dodecilsolfato 3,3 mg, magnesio stearato 5 mg, metilidrossipropilcellulosa 3,2 mg, macrogol 6000 0,32 mg, talco 0,4 mg, titanio biossido 0,08 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50/12,5 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455080/M (in base 10), 0ZWYZ8 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 50 mg, clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 95 mg, amido di mais 36,55 mg, gelatina 2 mg, sodio dodecilsolfato 3,3 mg, magnesio stearato 5 mg, metilidrossipropilcellulosa 3,2 mg, macrogol 6000 0,32 mg, talco 0,4 mg, titanio biossido 0,08 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

50/12,5 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455092/M (in base 10), 0ZWYZN (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 50 mg, clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 95 mg, amido di mais 36,55 mg, gelatina 2 mg, sodio dodecilsolfato 3,3 mg, magnesio stearato 5 mg, metilidrossipropilcellulosa 3,2 mg, macrogol 6000 0,32 mg, talco 0,4 mg, titanio biossido 0,08 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100/25 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455104/M (in base 10), 0ZWZ00 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 100 mg, clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 190 mg, amido di mais 73,11 mg, gelatina 4 mg, sodio dodecilsolfato 6,6 mg, magnesio stearato 10 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,4 mg, macrogol 6000 0,64 mg, talco 0,8 mg, titanio biossido 0,16 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100/25 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455116/M (in base 10), 0ZWZ0D (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 39/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 100 mg, clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 190 mg, amido di mais 73,11 mg, gelatina 4 mg, sodio dodecilsolfato 6,6 mg, magnesio stearato 10 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,4 mg, macrogol 6000 0,64 mg, talco 0,8 mg, titanio biossido 0,16 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (The Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (The Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100/25 mg 50 compresse in Blister;

A.I.C. n. 033455128/M (in base 10), 0ZWZ0S (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 100 mg, clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 190 mg, amido di mais 73,11 mg, gelatina 4 mg, sodio dodecilsolfato 6,6 mg, magnesio stearato 10 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,4 mg, macrogol 6000 0,64 mg, talco 0,8 mg, titanio biossido 0,16 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (the Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N. V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (the Netherlands); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100/25 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455130/M (in base 10), 0ZWZ0U (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: atenololo 100 mg, clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 190 mg, amido di mais 73,11 mg, gelatina 4 mg, sodio dodecilsolfato 6,6 mg, magnesio stearato 10 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,4 mg, macrogol 6000 0,64 mg, talco 0,8 mg, titanio biossido 0,16 mg.

Officine di produzione: Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (the Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N.V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio) fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschapspolderweg, 28 Weesp (the Netherlands) fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

100/25 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455142/M (in base 10), 0ZWZ16 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una compressa:

principi attivi: atenololo 100 mg, clortalidone 25 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 190 mg, amido di mais 73,11 mg, gelatina 4 mg, sodio dodecilsolfato 6,6 mg, magnesio stearato 10 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,4 mg, macrogol 6000 0,64 mg, talco 0,8 mg, titanio biossido 0,16 mg.

Officine di produzione:

Modipack B.V., Nieuwgraaf, 121 Duiven (the Netherlands); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Sanico N.V., Veedijk, 59 Industriezone, 4 Turnhout (Belgio); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Laboratorio Normal Produtos Farmaceuticos, LDA, Mem Martins Codex Portogallo; fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

Multipharma B.V., Gemeenschaspolderweg, 28 weesp (the Netherlands); fase di produzione; tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1918

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione della ragione sociale della società «I.C. - International Consulting S.r.l.», in Milano

Il decreto interministeriale 12 giugno 1980, modificato in data 7 febbraio 1983 e 12 aprile 1999, con il quale la società «I.C. - International Consulting S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla ragione sociale variata in «IC & Partners Milano S.r.l.».

00A1545

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto direttoriale del Ministero delle finanze 26 novembre 1999 recante: «Riorganizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000).

Nel decreto direttoriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 26, prima colonna, all'art. 3, alla voce «DIVISIONE III Rapporti con l'utenza e comunicazione interna», al settimo rigo, dove è scritto: «... degli indicatori di produttività. *ufficio* per le relazioni con il pubblico ...», leggasi: «... degli indicatori di produttività. *Ufficio* per le relazioni con il pubblico ...»;

alla pag. 26, seconda colonna, all'art. 4, alla voce «DIVISIONE V Gestione della funzione dirigenziale», al quinto rigo, dove è scritto: «... e conferimento *deli* incarichi dirigenziali.», leggasi: «... e conferimento *degli* incarichi dirigenziali.»;

alla pag. 30, seconda colonna, in calce al decreto, dove è scritto: «Il direttore generale: *GUIANA*», leggasi: «Il direttore generale: *GUIANA*»; e, subito dopo, devono intendersi riportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: «*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000. Registro n. 1 Finanze, foglio n. 50*».

00A1933

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* . . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 474.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035